



TRIBUNALE DI SALERNO
 SETTORE PENALE
 Sezione GIP-GUP

R.G. N.R. [REDACTED]
 R.G.I.P. [REDACTED]

Reg. Sentenze n. [REDACTED]

TRIBUNALE DI SALERNO
 SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, [REDACTED], con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal [REDACTED], all'udienza del [REDACTED] ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA
 CON MOTIVAZIONE RISERVATA**

Nei confronti di:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

entrambi difesi di fiducia dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Salerno, presente,

IMPUTATI

[REDACTED] (unitamente a [REDACTED], nei confronti dei quali si procede separatamente):

A) reato p.p. dagli artt. 110 c.p., 216, 223 comma II n. 1 L.F. perché, in concorso tra loro, il [REDACTED], quale presidente del consiglio d'amministrazione della [REDACTED] S.p.a. dal 21.04.2009 al 24.05.2012, il [REDACTED] e il [REDACTED], quali consiglieri del consiglio d'amministrazione della stessa società dal 11.09.2010 al 24.05.2012, il [REDACTED], quale presidente del Collegio Sindacale, il [REDACTED] e il [REDACTED], quali componenti del Collegio Sindacale, con l'intenzione di ingannare il pubblico e con lo scopo di procurarsi vantaggio e di arrecare pregiudizio ai creditori cagionavano il dissesto della società commettendo uno dei fatti previsti dall'art. 2621 c.c., e, segnatamente:

1. nel bilancio d'esercizio chiuso al [REDACTED], approvato in data [REDACTED], esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:

Depositata in cancelleria il

IL CANCELLIERE

Notificato il

Appello/Ricorso
 del _____
 da _____

SENTENZA PASSATA IN
 COSA GIUDICATA

IL CANCELLIERE
 ESECUZIONE

Il

Fatto estratto esecutivo alla

Redatta scheda

Il

Art. _____

Reg. Rec. Crediti

IL CANCELLIERE

Mod. Reg. 2ASG

- venivano iscritte insussistenze del passivo per un importo complessivo di euro 2.880,83, senza alcuna documentazione giustificativa, con il conseguente effetto economico che tale rilevazione oltre a svalutare arbitrariamente un debito ha influito positivamente sul risultato d'esercizio, che altrimenti avrebbe incrementato la perdita di esercizio;
 - venivano iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali per euro 736.834,10, con rilevazione di una corrispondente quota di ammortamento di euro 16.670,53, mentre si trattava in realtà di manutenzione effettuata su beni che il Comune aveva dato in uso alla [REDACTED];
 - veniva iscritto un credito nei confronti del Comune di [REDACTED] per euro 1.686,00, risultante dall'emissione della fattura n. 36 del [REDACTED], la quale veniva incassata con accredito della somma sul conto corrente istituito presso la Banca [REDACTED], come rilevato in contabilità. Successivamente con una rettifica contabile tale l'importo andava ad incrementare l'attivo patrimoniale alla voce fatture da emettere, a fronte di una fattura emessa e pagata;
 - nell'attivo patrimoniale veniva conglobato il conto "Crediti Imposte anticipate IRES", valorizzato per un importo di euro 32.217,47;
 - al [REDACTED], veniva diminuito il costo del personale per euro 9.562,10 mediante un giroconto che incrementava corrispondentemente il conto dell'attivo patrimoniale denominato "Oneri pluriennali - beni terzi";
2. nel bilancio d'esercizio chiuso al [REDACTED], approvato in data [REDACTED], esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:
- al [REDACTED], venivano autonomamente svalutati debiti verso fornitori per euro 6.102,36, senza alcun atto transattivo tra la fallita e i creditori, idoneo a giustificare tale operazione contabile;
 - nel mese di [REDACTED], venivano emesse delle note di credito in favore del Comune di [REDACTED] per un importo complessivo di euro 61.622,78, che diminuivano il saldo del conto "Comune di [REDACTED]", ma che in modo anomalo venivano contabilizzate nuovamente in dare del conto "fatture da emettere"

I componenti del collegio sindacale [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], quale presidente il primo e sindaci effettivi i restanti, omettevano di esercitare tutte le attività ed i doveri inerenti il loro ufficio e non segnalavano le gravi irregolarità contabili e documentali sopra indicate, in epoca in cui la società presentava capitale circolante netto negativo, principali indici economico-finanziari negativi, consistenti perdite operative ed elevatissima esposizione tributaria, tutti segnali inequivocabili che le condotte realizzate avrebbero acuito lo stato di crisi e di insolvenza della fallita.

Fallimento dichiarato in Salerno il [REDACTED]

██████████ (unitamente ad ██████████, ██████████, e ██████████, nei confronti dei quali si procede separatamente):

B) reato p.p. dagli artt. 216, 223 comma II n. 1 L.F. e 110 c.p., perché, in concorso tra loro, P. ██████████, quale amministratore unico pro-tempore della ██████████ S.p.a., il ██████████, quale presidente del Collegio Sindacale, il ██████████ e il ██████████, quali componenti del Collegio Sindacale, con l'intenzione di ingannare il pubblico e con lo scopo di procurarsi vantaggio e di arrecare pregiudizio ai creditori cagionavano il dissesto della società commettendo uno dei fatti previsti dall'art. 2621 c.c., e, segnatamente:

1. nel bilancio d'esercizio chiuso al ██████████, approvato in data ██████████, esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:

- venivano iscritti ulteriori oneri pluriennali per euro 1.022.206,15, per giungere a fine esercizio all'importo lordo di euro 1.742.369,72. Veniva anche effettuato il corrispondente ammortamento per una quota di euro 249.905,64, per giungere ad un importo netto di euro 1.492.464,08. Al ██████████, tali oneri pluriennali, così determinati e al netto della quota di ammortamento, venivano iscritti in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali alla voce "Immobilizzazioni immateriali - altre", per un saldo di euro 1.492.464,08;
- Al ██████████, venivano effettuate svalutazioni di debiti verso fornitori per un importo complessivo di euro 560.696,70, tali anomale svalutazioni dei debiti veniva effettuata per evitare di esporre la latente perdita del bilancio 2012, ed aveva determinato un notevole incremento del valore della produzione fino all'importo di euro 1.354.721,00, facendo quindi apparire un risultato della gestione falsamente positivo per euro 373.390;
- occultavano la perdita di bilancio del ██████████, riportata dapprima nel bilancio chiuso al ██████████ quale perdita portata a nuovo, ma che all'apertura del bilancio del ██████████ non veniva più citata per essere contabilizzata nel conto crediti diversi per l'importo di euro 652.886 corrispondente all'impegno finanziario assunto dal socio unico Comune di ██████████ per la copertura della perdita e ricostituzione del capitale sociale;

2. nel bilancio d'esercizio chiuso al ██████████, approvato in data ██████████, sulla base della relazione dell'amministratore pro-tempore ██████████ e del Collegio sindacale del ██████████, esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:

- al ██████████, venivano iscritti in bilancio interessi attivi per un importo di euro 314.910,2 riguardante interessi moratori" nelle transazioni commerciali addebitati

un capitale sociale negativo pari ad euro 532.886,00, ampiamente al disotto del minimo consentito, senza peraltro che venisse convocata l'assemblea straordinaria per il conseguente aumento di capitale, ovvero venisse effettuata la trasformazione della società;

- facevano continuo ricorso all'affidamento a terzi dei lavori, senza le previste procedure ad evidenza pubblica, né le preventive autorizzazioni del Comune nella scelta delle imprese terze, determinando così irregolarità amministrative e contabili che comportavano il ritardato riconoscimento dei crediti da parte del Comune di [REDACTED], compromettendo in tal modo la situazione patrimoniale della fallita tanto che le prestazioni eseguite da terzi sui beni del Comune di [REDACTED] negli anni [REDACTED], venivano saldate solo nel [REDACTED] dall'ente pubblico, senza peraltro che la fallita avviasse mai alcuna azione volta al recupero immediato delle spese affrontate. Tutto ciò, unito alla circostanza che in alcuni casi le spese erano prive di fatture delle imprese esecutrici dei lavori e che le attestazioni di fine lavori a firma del Sig. [REDACTED], non protocollate, e non assunte in contraddittorio con i dirigenti comunali non veniva ritenute valide comportava che il Comune di [REDACTED] potesse riconoscere solo parte dei crediti iscritti in bilancio e vantati dalla fallita nei confronti dell'ente ed in particolare:

- del credito iscritto al [REDACTED], il Comune di [REDACTED] riconosceva soli euro 380.942,90, a fronte di quello contabilizzato dalla [REDACTED] di euro 933.942,90, con una differenza di euro 552.862,86;
- del credito iscritto al [REDACTED], il Comune di [REDACTED] riconosceva soli euro 320.224,14, a fronte di quello contabilizzato dalla [REDACTED] di euro 937.818,89, con una differenza di euro 617.594,75.
- del credito iscritto alla data del [REDACTED], il Comune di [REDACTED] ne riconosceva soli euro 325.899,22, a fronte di quello contabilizzato dalla [REDACTED] di euro 946.518,97, con una differenza di euro 620.619,75.

- nonostante l'evidente stato di crisi economico-finanziaria in cui versava la società, nell'anno [REDACTED], assumevano ulteriori dipendenti con 56 nuove assunzioni, arrivando a sostenere costi per salari e stipendi per euro 787.585,00, senza che a tale aumento di assunzioni corrispondesse nel tempo un altrettanto aumento dei ricavi, ma al contrario tutto ciò acuiva lo stato di decozione della fallita, anche per gli anni successivi;
- presentavano, nel [REDACTED] presso la Banca [REDACTED], fatture emesse nei confronti del Comune di [REDACTED], poi successivamente annullate con note di credito, che consentivano di ottenere anticipazioni di contante per un importo di euro 49.368,00.

I componenti del collegio sindacale [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], quale presidente il primo e sindaci effettivi i restanti,

Alle udienze del [redacted] e del [redacted] si sottoponevano ad interrogatorio, su loro richiesta, gli imputati [redacted] e [redacted].

Dopo un rinvio disposto in data [redacted] per le difficoltà connesse al trasferimento dell'Ufficio alla locale Cittadella Giudiziaria, All'udienza del [redacted] P.M., parti civili e difensore di [redacted] discutevano e rassegnavano le conclusioni riportate a verbale; su richiesta di parte, il Giudice rinviava, con sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del [redacted] per la discussione del difensore di [redacted]. All'udienza del [redacted] il difensore di [redacted] discuteva e rassegnava le conclusioni riportate a verbale ed il Giudice rinviava, per le repliche del P.M., all'udienza del [redacted].

All'udienza del [redacted] il P.M. rinunciava alle repliche richieste ed il Giudice dava lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

1. Le contestazioni.

[redacted] risponde (*unitamente a [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], nei confronti dei quali si procede separatamente*):

A) del reato p.p. dagli artt. 110 c.p., 216, 223 comma II n. 1 L.F. perché, in concorso tra loro, il [redacted], quale presidente del consiglio d'amministrazione della [redacted] S.p.a. dal [redacted] al [redacted], il [redacted] e il [redacted], quali consiglieri del consiglio d'amministrazione della stessa società dal [redacted] al [redacted], il [redacted], quale presidente del Collegio Sindacale, il [redacted] e il [redacted], quali componenti del Collegio Sindacale, con l'intenzione di ingannare il pubblico e con lo scopo di procurarsi vantaggio e di arrecare pregiudizio ai creditori cagionavano il dissesto della società commettendo uno dei fatti previsti dall'art. 2621 c.c., e, segnatamente:

3. nel bilancio d'esercizio chiuso al [redacted], approvato in data [redacted], esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:
 - venivano iscritte insussistenze del passivo per un importo complessivo di euro 2.880,83, senza alcuna documentazione giustificativa, con il conseguente effetto economico che tale rilevazione oltre a svalutare arbitrariamente un debito ha influito positivamente sul risultato d'esercizio, che altrimenti avrebbe incrementato la perdita di esercizio;
 - venivano iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali per euro 736.834,10, con rilevazione di una corrispondente quota di ammortamento di euro 16.670,53, mentre si trattava in realtà di manutenzione effettuata su beni che il Comune aveva dato in uso alla [redacted];
 - veniva iscritto un credito nei confronti del Comune di [redacted] per euro 1.686,00, risultante dall'emissione della fattura n. 36 del [redacted], la quale veniva incassata con accredito della somma sul conto corrente istituito presso la Banca [redacted], come rilevato in contabilità. Successivamente con una rettifica contabile tale l'importo andava ad incrementare l'attivo patrimoniale alla voce fatture da emettere, a fronte di una fattura emessa e pagata;
 - nell'attivo patrimoniale veniva conglobato il conto "Crediti Imposte anticipate IRES", valorizzato per un importo di euro 32.217,47;
 - al 31.12.2010, veniva diminuito il costo del personale per euro 9.562,10 mediante un giroconto che incrementava corrispondentemente il conto dell'attivo patrimoniale denominato "Oneri pluriennali - beni terzi";



4. nel bilancio d'esercizio chiuso al [REDACTED], approvato in data [REDACTED], esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:
- al [REDACTED], venivano autonomamente svalutati debiti verso fornitori per euro 6.102,36, senza alcun atto transattivo tra la fallita e i creditori, idoneo a giustificare tale operazione contabile;
 - nel mese di [REDACTED], venivano emesse delle note di credito in favore del Comune [REDACTED] per un importo complessivo di euro 61.622,78, che diminuivano il saldo del conto "Comune di [REDACTED]", ma che in modo anomalo venivano contabilizzate nuovamente in dare del conto "fatture da emettere"

I componenti del collegio sindacale [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], quale presidente il primo e sindaci effettivi i restanti, omettevano di esercitare tutte le attività ed i doveri inerenti il loro ufficio e non segnalavano le gravi irregolarità contabili e documentali sopra indicate, in epoca in cui la società presentava capitale circolante netto negativo, principali indici economico-finanziari negativi, consistenti perdite operative ed elevatissima esposizione tributaria, tutti segnali inequivocabili che le condotte realizzate avrebbero acuito lo stato di crisi e di insolvenza della fallita.

Fallimento dichiarato in Salerno il [REDACTED]

(unitamente ad [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED], nei confronti dei quali si procede separatamente):

B) reato p.p. dagli artt. 216, 223 comma II n. 1 L.F. e 110 c.p., perché, in concorso tra loro, l'[REDACTED], quale amministratore unico pro-tempore della [REDACTED] S.p.a., il [REDACTED], quale presidente del Collegio Sindacale, il [REDACTED] e il [REDACTED], quali componenti del Collegio Sindacale, con l'intenzione di ingannare il pubblico e con lo scopo di procurarsi vantaggio e di arrecare pregiudizio ai creditori cagionavano il dissesto della società commettendo uno dei fatti previsti dall'art. 2621 c.c., e, segnatamente:

3. nel bilancio d'esercizio chiuso al [REDACTED], approvato in data [REDACTED], esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:
- venivano iscritti ulteriori oneri pluriennali per euro 1.022.206,15, per giungere a fine esercizio all'importo lordo di euro 1.742.369,72. Veniva anche effettuato il corrispondente ammortamento per una quota di euro 249.905,64, per giungere ad un importo netto di euro 1.492.464,08. Al [REDACTED], tali oneri pluriennali, così determinati e al netto della quota di ammortamento, venivano iscritti in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali alla voce "Immobilizzazioni immateriali - altre", per un saldo di euro 1.492.464,08;
 - Al [REDACTED], venivano effettuate svalutazioni di debiti verso fornitori per un importo complessivo di euro 560.696,70, tali anomale svalutazioni dei debiti veniva effettuata per evitare di esporre la latente perdita del bilancio [REDACTED], ed aveva determinato un notevole incremento del valore della produzione fino all'importo di euro 1.354.721,00, facendo quindi apparire un risultato della gestione falsamente positivo per euro 373.390;
 - occultavano la perdita di bilancio del [REDACTED], riportata dapprima nel bilancio chiuso al [REDACTED] quale perdita portata a nuovo, ma che all'apertura del bilancio del [REDACTED] non veniva più citata per essere contabilizzata nel conto crediti diversi per l'importo di euro 652.886 corrispondente all'impegno

finanziario assunto dal socio unico Comune di [redacted] per la copertura della perdita e ricostituzione del capitale sociale;

4. nel bilancio d'esercizio chiuso al [redacted], approvato in data [redacted], sulla base della relazione dell'amministratore pro-tempore [redacted] e del Collegio sindacale del [redacted], esponevano i seguenti fatti materiali non rispondenti al vero, in quanto:

- al [redacted], venivano iscritti in bilancio interessi attivi per un importo di euro 314.910,2 riguardante interessi moratori nelle transazioni commerciali addebitati dalla [redacted] al Comune di [redacted] per il ritardato pagamento del debito maturato;
- nel corso dell'esercizio [redacted] vengono iscritti ulteriori oneri pluriennali per euro 15.643,90 e veniva effettuato l'ammortamento corrispondente alla quota di euro 44.773,92, relativi in realtà a manutenzione effettuata su beni che il Comune aveva dato in uso alla [redacted];
- non venivano contabilizzati euro 266.514,00, relativi ad interessi di mora, sanzioni amministrative e compensi di riscossione coattiva, indicati nell'atto di pignoramento notificato in data [redacted] da parte dell'ente di riscossione Equitalia. La contabilizzazione di detto importo avrebbe incrementato la perdita di esercizio nel bilancio chiuso al [redacted].

I componenti del collegio sindacale [redacted], [redacted] e [redacted], quale presidente il primo e sindaci effettivi i restanti, omettevano di esercitare tutte le attività ed i doveri inerenti il loro ufficio e non segnalavano le gravi irregolarità contabili e documentali sopra indicate, in epoca in cui la società presentava capitale circolante netto negativo, principali indici economico-finanziari negativi, consistenti perdite operative ed elevatissima esposizione tributaria, tutti segnali inequivocabili che le condotte realizzate avrebbero acuito lo stato di crisi e di insolvenza della fallita.

Fallimento dichiarato in Salerno il [redacted]

[redacted] E [redacted] rispondono (unitamente a [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], nei confronti dei quali si procede separatamente):

C) del reato p.p. dagli artt. 216, 223 comma II n. 2 L.F. e 110 c.p., perché, in concorso tra loro, il [redacted], quale presidente del consiglio d'amministrazione della [redacted] S.p.a. dal [redacted] al [redacted], il [redacted] e il [redacted], quale consiglieri del consiglio d'amministrazione della stessa società dal [redacted] al [redacted], l'[redacted], dapprima quale consigliere del consiglio d'amministrazione dall'[redacted] al [redacted] c, successivamente sino al [redacted], quale amministratore unico della stessa società, il [redacted], quale dipendente del Comune di [redacted], ma di fatto responsabile del servizio manutenzione della [redacted] s.p.a., il [redacted], quale presidente del Collegio Sindacale, il [redacted] e il [redacted], quali componenti del Collegio Sindacale, il [redacted], quale legale rappresentante del Comune di [redacted] dal [redacted] a [redacted], titolare dell'intero capitale sociale della [redacted] S.p.a., con l'intenzione di ingannare il pubblico e con lo scopo di procurarsi vantaggio e di arrecare pregiudizio ai creditori, cagionavano con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società e, segnatamente:

- nel bilancio chiuso al [redacted], veniva indicata una perdita di esercizio pari euro 719.646,00, che determinava un capitale sociale negativo pari ad euro 532.886,00, ampiamente al disotto del minimo consentito, senza peraltro che venisse convocata l'assemblea straordinaria per il conseguente aumento di capitale, ovvero venisse effettuata la trasformazione della società;

- facevano continuo ricorso all'affidamento a terzi dei lavori, senza le previste procedure ad evidenza pubblica, né le preventive autorizzazioni del Comune nella scelta delle imprese terze, determinando così irregolarità amministrative e contabili che comportavano il ritardato riconoscimento dei crediti da parte del Comune di [REDACTED], compromettendo in tal modo la situazione patrimoniale della fallita tanto che le prestazioni eseguite da terzi sui beni del Comune di [REDACTED] negli anni [REDACTED], venivano saldate solo nel [REDACTED] dall'ente pubblico, senza peraltro che la fallita avviasse mai alcuna azione volta al recupero immediato delle spese affrontate. Tutto ciò, unito alla circostanza che in alcuni casi le spese erano prive di fatture delle imprese esecutrici dei lavori e che le attestazioni di fine lavori a firma del Sig. [REDACTED], non protocollate, e non assunte in contraddittorio con i dirigenti comunali non veniva ritenute valide comportava che il Comune di [REDACTED] potesse riconoscere solo parte dei crediti iscritti in bilancio e vantati dalla fallita nei confronti dell'ente ed in particolare:
 - del credito iscritto al [REDACTED], il Comune di [REDACTED] riconosceva soli euro 380.942,90, a fronte di quello contabilizzato dalla Eboli [REDACTED] di euro 933.942,90, con una differenza di euro 552.862,86;
 - del credito iscritto al [REDACTED], il Comune di [REDACTED] riconosceva soli euro 320.224,14, a fronte di quello contabilizzato dalla [REDACTED] di euro 937.818,89, con una differenza di euro 617.594,75.
 - del credito iscritto alla data del [REDACTED], il Comune di [REDACTED] ne riconosceva soli euro 325.899,22, a fronte di quello contabilizzato dalla [REDACTED] di euro 946.518,97, con una differenza di euro 620.619,75.
- nonostante l'evidente stato di crisi economico-finanziaria in cui versava la società, nell'anno [REDACTED], assumevano ulteriori dipendenti con 56 nuove assunzioni, arrivando a sostenere costi per salari e stipendi per euro 787.585,00, senza che a tale aumento di assunzioni corrispondesse nel tempo un altrettanto aumento dei ricavi, ma al contrario tutto ciò acuiva lo stato di decozione della fallita, anche per gli anni successivi;
- presentavano, nel [REDACTED] presso la Banca [REDACTED], fatture emesse nei confronti del Comune [REDACTED], poi successivamente annullate con note di credito, che consentivano di ottenere anticipazioni di contante per un importo di euro 49.368,00.

I componenti del collegio sindacale [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], quale presidente il primo e sindaci effettivi i restanti, omettevano di esercitare tutte le attività ed i doveri inerenti il loro ufficio e non segnalavano le gravi irregolarità contabili e documentali sopra indicate, in epoca in cui la società presentava capitale circolante netto negativo, principali indici economico-finanziari negativi, consistenti perdite operative ed elevatissima esposizione tributaria, tutti segnali inequivocabili che le condotte realizzate avrebbero acuito lo stato di crisi e di insolvenza della fallita.

Fallimento dichiarato in Salerno il [REDACTED]

Con l'aggravante di cui all'art. 219 L.F. per aver commesso più fatti di bancarotta e per aver cagionato un danno di rilevante gravità, accumulando un passivo accertato di € 4.735.155,24.

2. La costituzione e le vicende della società.

I fatti contestati riguardano episodi di bancarotta relativi al fallimento della [REDACTED] S.p.a., società a capitale interamente pubblico, costituita in data [REDACTED].

Si richiama, quanto alla costituzione, alla composizione sociale e degli altri organi della Società, la consulenza redatta su incarico del P.M. dal dr. [REDACTED].

Omissis

2. La relazione del Curatore fallimentare

Con nota del [REDACTED] la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Salerno, in esito alla delega emessa dal P.M. in data [REDACTED], si trasmettevano le sommarie informazioni rese dal Curatore fallimentare della [REDACTED] S.p.a., Società a totale partecipazione pubblica, con socio unico il Comune di [REDACTED], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione fallimentare, del [REDACTED], depositata in cancelleria il successivo [REDACTED].

Il curatore, segnalando fatti di rilievo penale, relativi ad ipotesi di bancarotta commessi da amministratori e sindaci delle Società, si riportava alla relazione ex art. 33 l. fall., depositata al Tribunale fallimentare, che consegnava in copia alla P.G. operante.

Omissis

Omissis

3. La consulenza del P.M..

Nel corso delle indagini il P.M. conferiva incarico al dr. [REDACTED] perché rispondesse ai seguenti quesiti:

1. *Accertare se la gestione e l'amministrazione della fallita [REDACTED] S.p.a. sia stata conforme alle regole della sana e prudente gestione e se vi siano eventuali inottemperanze alle regole di contabilità, amministrazione e di gestione attualmente vigenti;*
2. *Riferire ogni altro elemento utile alle indagini.*

Si riportano, di seguito, i passi più importanti della consulenza.

Omissis

Omissis

4. Le consulenze di parte e le controdeduzioni del consulente del P.M.

Nel corso dell'udienza preliminare venivano depositate, nell'interesse degli imputati [redacted] e [redacted] e consulenze tecniche redatte, rispettivamente, dai dottori [redacted] e [redacted], tese a confutare le risultanze della consulenza redatta dal dr. [redacted] su incarico del P.M.

LA CONSULENZA TECNICA DEPOSITATA NELL'INTERESSE DI

Il dr. [redacted] contestava, in primo luogo, la stessa configurabilità del reato contestato in capo all'imputato [redacted], rappresentante legale del Comune di [redacted], dunque del socio unico della [redacted] S.p.a., considerato che la norma di cui all'art. 223 l. fall. punisce, quali soggetti attivi della fattispecie ivi prevista, esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori della società. Anticipando quella che sarebbe stata la linea esposta dalla difesa dell'imputato, il consulente evidenziava come il Sindaco, quale mero socio della società fallita ed in assenza di prova circa il compimento di atti di gestione che avrebbero potuto connotarne la posizione quale "amministratore di fatto", non risponderebbe del reato contestato; aggiungeva che in attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione, previsto dall'art. 107 TUEL, non può attribuirsi al Sindaco un generico "dovere di protezione" dell'intera comunità rispetto a tutto gli elementi di rischio astrattamente configurabili; in definitiva, pur sussistendo in capo al rappresentante legale dell'Ente una posizione di garanzia e di sorveglianza, questa sarebbe "insuscettibile di fondare una responsabilità per omesso impedimento dell'evento stante la mancanza di concreti ed attuali poteri impeditivi idonei ad evitare eventi del tipo di quelli che si sono in concreto verificati".

Venendo all'elemento oggettivo del reato, il Consulente:

1. quanto alla perdita di esercizio indicata nel bilancio chiuso al [redacted], escludeva la configurabilità, in capo al Sindaco dell'Ente, dell'obbligo di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale, trattandosi di mero socio

che, anzi, vantava un diritto ad ottenere l'adempimento da parte degli amministratori, potendo la loro inerzia essere considerata foriera di un danno allo stesso socio;

2. la mancata convocazione dell'assemblea rappresentava una violazione solo formale, posto che *“il Consiglio Comunale, preso atto della perdita, aveva, con atto consiliare del [REDACTED], deliberato la copertura della perdita [REDACTED] e la ricostituzione del capitale sociale; e tale volontà è stata adempiuta mediante l'integrale versamento della somma, seppur scaglionata nel tempo fino all'anno [REDACTED]”*;
3. la scelta gestionale di fare ricorso all'affidamento a terzi dei lavori era di esclusiva competenza dell'organo gestorio della [REDACTED] S.p.a.; peraltro, risultava irragionevole imputare al Comune la condotta “meritoria” di contestare il pagamento di spese non giustificate e/o non documentate, nell'evidente interesse dell'Ente;
4. analogamente, l'assunzione di 56 nuovi dipendenti nonostante l'evidente stato di crisi in cui versava la società rappresentava scelta gestionale, non era imputabile al socio; inoltre, il costo aveva trovato idonea copertura nella ricapitalizzazione avvenuta con il sostanziale ripianamento successivo della perdita;
5. sempre ascrivibile a condotte gestorie, non imputabili al socio, era, infine, la presentazione di fatture alla Banca [REDACTED] poi annullate con note di credito.

Omissis


LA CONSULENZA TECNICA DEPOSITATA NELL'INTERESSE DI

Il consulente nominato nell'interesse di [REDACTED], dopo aver delineato il contesto storico ed operativo in cui si inserivano le contestazioni del P.M., relativo alla costituzione della [REDACTED] quale società sostanzialmente votata al fallimento, in quanto *“se da un lato continuava a ricevere richieste di effettuazione di interventi per attività di pubblica utilità ed a gestire beni pubblici, dall'altro versante non incassava i crediti, né poteva attuare autonomamente nei confronti dell'utenza interventi gestionali finalizzati al recupero della redditività, perché non aveva la possibilità di intervenire sulle tariffe dei servizi alla stessa affidati, prerogativa esclusiva ed unica dell'Ente di appartenenza, come si legge nelle convenzioni sottoscritte”* ed evidenziato il mancato esercizio del cd. “controllo analogo” da parte della struttura comunale, controllo che avrebbe richiesto un *“assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di gestione”*, ed aver richiamato i tratti essenziali delle convenzioni stipulate con il Comune, evidenziando che ai sensi dell'art. 8 della convenzione quadro il Comune si riservava la titolarità e la competenza delle tariffe da applicare all'utenza, osservava:

1. tenuto conto della categoria dei debitori sociali (per la maggior parte Fisco ed Ente Previdenziale) e della conseguente tipologia di debiti (fiscali e previdenziali), nessuno di questi aveva concesso credito alla [REDACTED] sulla base delle informazioni riportate nei bilanci; peraltro, la società aveva presentato sempre una costante esposizione debitoria, anche in epoca antecedente all'esercizio del [REDACTED];
2. le condotte contestate non configuravano né ipotesi distrattiva né fattispecie dissipativa; la società sarebbe fallita anche applicando rigidamente i rilievi evidenziati dal dr. [REDACTED], essendo il fallimento della società imputabile esclusivamente ad una gestione “strutturalmente” antieconomica;
3. la perdita dell'esercizio [REDACTED] non poteva dirsi “occultata” a fronte della delibera consiliare dell'[REDACTED], con la quale il Comune di [REDACTED] assumeva l'impegno di ripianarla, ed a fronte delle indicazioni contenute nella nota integrativa sulle modalità ed i tempi nei quali quell'impegno sarebbe stato rispettato; peraltro la dilazione dei relativi pagamenti da parte dell'Ente non intaccava il presidio di tutela e garanzia dei terzi, dato dal patrimonio netto ricondotto nei limiti di legge; peraltro, il Comune, con delibera consiliare del [REDACTED], aveva deliberato di conferire alla sua partecipata un bene immobile strumentale all'attività, costituito dal Parcheggio Multipiano, così rafforzando la garanzia per i creditori (ma in realtà, questo bene non sarebbe mai stato, di fatto, conferito alla società);
4. quanto alla mancata convocazione dell'assemblea, si sarebbe trattato di un inadempimento meramente formale, posto che, da un punto di vista sostanziale, l'impegno del Comune a ripianare la perdita aveva di fatto realizzato una soluzione idonea ad evitare lo scioglimento della società;
5. quanto agli oneri pluriennali, il consulente osservava che le conclusioni del dr. [REDACTED] pur se “pedissequamente aderente alle regole imposte dai principi contabili dell'O.I.C.”, non tenevano conto delle ragioni che avevano indotto amministratori e sindaci ad adottare quei criteri contabili, ed in particolare 1) l'attività svolta; 2) la non economicità strutturale della gestione sociale; 3) i soggetti destinatari dei servizi resi e le tariffe applicate; 4) la consapevolezza che la non economicità della gestione sarebbe stata garantita dall'ente affidatario e dal proprietario dei beni stessi; 5) la necessità di mantenere i beni in condizioni ottimali; in definitiva, a prescindere che si trattasse di interventi di ordinaria o di straordinaria manutenzione, era sempre il Comune di [REDACTED] che ne beneficiava;
6. la contabilizzazione delle insussistenze del passivo dopo aver effettuato il pagamento erano “arrotondamenti attivi” che non potevano trovare documentazione giustificativa a supporto;
7. con riferimento alla svalutazione dei debiti verso fornitori per l'importo di €

- 560.569,70, lo stralcio era stato posto in essere nell'ottica di un'aspettativa futura, senza alcuna volontà di occultamento; peraltro, non risultava effettuata dal consulente alcuna verifica di dettaglio in riferimento ai debiti effettivamente pagati;
8. quanto agli interessi moratori, gli stessi erano stati richiesti in applicazione delle convenzione e delle disposizioni di cui alla l. 231/2002;
 9. ribadiva quanto già osservato in merito alle ragioni che avevano determinato il dissesto della società ed alla mancanza del cd. "controllo analogo", evidenziando che nessuna prova era stata raggiunta, in ogni caso, circa un ipotetico vantaggio patrimoniale perseguito o realizzato dai componenti del collegio sindacale, che avevano operato esclusivamente con spirito di servizio.

Omissis



5. Le assunzioni di personale nonostante lo stato di crisi in cui versava la società.

La tematica, evidenziata già dal Curatore della Società, veniva analiticamente affrontata nell'annotazione di polizia della Guardia di Finanza del [REDACTED].

Nella stessa si riferiva che dalla comparazione tra il bilancio presentato per l'anno [REDACTED] e quello per l'anno [REDACTED] si notava un incremento spropositato del costo del personale che, per l'anno [REDACTED], era pari ad € 494.225,00 (la società disponeva in quest'anno di circa trenta dipendenti) e per l'anno [REDACTED] era pari ad 787.585,00 (la società disponeva in quest'anno di 89 dipendenti); nell'anno [REDACTED] erano state celebrate le elezioni comunali che avevano confermato per il secondo mandato il Sindaco [REDACTED].

A fronte di un maggior numero di personale a disposizione nell'anno [REDACTED] la società fallita esponeva nel bilancio di esercizio ricavi nettamente inferiori a quelli esposti nel bilancio [REDACTED] (circa € 800.000,00 in meno); nell'informativa si dava atto che "questa gestione ha comportato, per la società pubblica, come già accennato, una perdita di esercizio pari ad € 710.646,00, conseguentemente ha eroso completamente il capitale sociale ottenendo così un patrimonio netto negativo pari ad € 532.886,00".

In particolare, tra la documentazione sequestrata dalla P.G. operante si rinveniva una nota del [REDACTED] (protocollata in data [REDACTED] presso il Comune di [REDACTED]) a firma del Presidente della Società [REDACTED] diretta al Presidente del Collegio Sindacale e per conoscenza al Sindaco del Comune, con la quale si comunicava l'assunzione, a tempo determinato, nel periodo compreso tra il [REDACTED] ed il [REDACTED], di ulteriore personale con mansione di "parcheggiatori"; non risultava che la società avesse in quel periodo ricevuto ulteriori commesse, per cui l'assunzione di 56 operai in più rispetto al già consistente numero di dipendenti della società appariva senz'altro antieconomica, come dimostrato dalla comparazione del volume della produzione nell'anno [REDACTED] (€ 1.873.345,00) e nell'anno [REDACTED] (€ 1.039.346,00), che registrava una differenza in negativo di € 833.999,00. Peraltro, le predette assunzioni avvenivano in un momento storico in cui erano terminate le convenzioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e sulla manutenzione del verde pubblico, per cui alla necessità di impiegare forza lavoro nel settore dei parcheggi si sarebbe potuto far fronte impiegando quella che non era più occupata in quelle mansioni. La P.G. aveva pertanto ascoltato un congruo numero di operai temporanei che avevano dichiarato di essere stati utilizzati alcuni come parcheggiatori, altri per lo sfalcio dell'erba e la pulizia intorno allo stadio [REDACTED], altri ancora nel settore della manutenzione, in particolare per dipingere la recinzione del campo sportivo [REDACTED] o ambienti interni ad istituti scolastici; peraltro (come segnalato anche nella relazione del Curatore fallimentare) alcuni operai assunti a tempo indeterminato si erano visti aumentare i livelli funzionali, per poi essere demansionati, negli anni di maggiore

crisi della società (■■■■, ■■■■), con la loro destinazione al comparto parcheggi; ne discendeva uno stato di agitazione degli operai medesimi, che ha ulteriormente decrementato la produttività della società ed aggravato lo stato di decozione della Società, che, in crisi già per la scadenza di diverse convenzioni, doveva patire anche lo stato di agitazione di quei dipendenti.

Secondo la P.G. operante lo smisurato aumento delle assunzioni, nonostante la disponibilità di lavoratori non più impiegati nei settori relativi alle convenzioni cessate, lavoratori questi ultimi che vedevano aumentare il loro livello funzionale, *“potrebbero verosimilmente trovare una logica nel fatto che nel primo semestre dell’anno ■■■■ si sono svolte le elezioni comunali, precisamente in data ■■■■, ed il ■■■■”*, all’esito del quale veniva nuovamente eletto in qualità di Sindaco ■■■■.

Sul punto, in data ■■■■ veniva ascoltato a sommarie informazioni tale ■■■■ ■■■■, all’epoca in cassa integrazione in quanto dipendente della ■■■■ S.p.a. (v. annotazione di polizia del ■■■■), da ultimo impiegato come parcheggiatore presso il parcheggio dell’Ospedale ortopedico di ■■■■, dopo aver svolto attività di manutentore e di magazziniere per la società; riferiva che nell’anno ■■■■ la società ■■■■ disponeva di circa cinquanta persone tra operai ed impiegati di concetto; nell’anno ■■■■, in data ■■■■ ed in data ■■■■, si erano svolte le elezioni comunali; a cavallo di quelle date, presso la ■■■■ erano state assunte a tempo determinato molte persone, *“alcune di queste sono state utilizzate per lo svolgimento di vari lavori, quali pulizia presso alcune scuole pubbliche di ■■■■, la manutenzione di strade ed immobili di proprietà del Comune, il lavoro di parcheggiatori presso la fascia costiera ed altre persone, da me conosciute di vista, ritirare solo lo stipendio, nello specifico tale ■■■■, se non ricordo male il suo cognome ■■■■”*; tra gli altri, era stato assunto tale ■■■■, che con sua moglie gestiva una pizzeria ad ■■■■.

6. Interrogatorio degli imputati.

In data ■■■■ ■■■■, su sua richiesta, si sottoponeva ad interrogatorio. Affermava che per il Testo Unico sugli Enti Locali la materia delle società partecipate era di competenza del Consiglio Comunale, del quale il Sindaco è mero componente; fu il Consiglio Comunale, infatti, che nel ■■■■ affidò al prof. ■■■■ l’incarico di redigere un piano industriale per il rilancio della società, piano poi approvato nel novembre del ■■■■. Quanto alla ricapitalizzazione della perdita deliberata dal Comune, il ritardo nella materiale corresponsione del relativo importo non risultava addebitabile ad una scelta politica, ma ad una scelta gestionale, affidata ai dirigenti dell’Ente; in ogni caso, precisava che quel ritardo era stato causato dalle difficoltà economiche in cui versava il Comune di ■■■■ in quel periodo (di cui individuava le ragioni, principalmente, nella determinazione del valore dell’indennizzo di un’area espropriata dal Comune circa 15 anni prima, statuito dalla Corte di Cassazione con sentenze che divennero definitive proprio in quel periodo; che impose l’accesso ad un fondo di rotazione sotto il controllo ed il tutoraggio della Corte dei Conti, che autorizzava il pagamento rateizzato di quei debiti).

Negava qualsivoglia incidenza nell’affidamento a terzi di lavori da parte della società; egli, infatti, non aveva mai interferito in queste iniziative della ■■■■ che, era *“una società, purtroppo, nata, lo voglio dire, per, diciamo, stabilizzare delle persone perché non ha avuto...all’inizio del capitale da investire...”*, e che, per tale strutturale mancanza di risorse e di mezzi, affidava i lavori a terzi.

Si trattava, in ogni caso, di materia rimessa ad una particolare articolazione amministrativa dell’Ente, “Area partecipata”, alla cui Responsabile il Sindaco rimetteva tutte le comunicazioni e gli atti che riguardavano la Società.

Quanto all’assunzione di 56 dipendenti nell’estate del ■■■■, fu la conseguenza della scelta di affidare il servizio parcheggi alla ■■■■ per risollevarla; tuttavia, poiché molti dipendenti della ■■■■ erano in ferie o in malattia, furono assunte circa 15-20

persone; nessuna di queste persone aveva avuto rapporti diretti con lui; negava che la loro assunzione (avvenuta, peraltro, in data posteriore alla sua elezione) fosse stata in qualche modo motivata da ragioni elettorali.

Quanto alla contestazione, da parte del Comune, di numerose fatture emesse dalla Società, riferiva che trattavasi di attività amministrativa, rimessa, in quanto tale, al Responsabile del servizio finanziario; analogamente, era il responsabile del settore "partecipate" che prendeva visione dei bilanci della società, che veniva inserito nel rendiconto del Comune.

Venendo alle ragioni della crisi della società, ricordava l'incertezza normativa determinatasi a seguito dell'emanazione del decreto liberalizzazioni sui servizi economicamente appetibili del Comune, che aveva comportato la mancata proroga delle convenzioni più remunerative; nel susseguirsi di proroghe, referendum, pronunce di illegittimità costituzionale, *"abbiamo attraversato anni in cui non sapevamo cosa fare, come orientare questa società tranne che liquidarla, cosa che non è stata possibile perché c'erano 45 persone da salvaguardare"*; tant'è che, poco prima dello scioglimento del Consiglio Comunale, era in atto l'elaborazione di un altro piano industriale che rilanciasse la società.

Aggiungeva che il controllo analogo era demandato ai dirigenti amministrativi dell'Ente, ciascuno competente per il loro settore: *"più che organizzarlo, non potevo esercitare io il controllo analogo"*.

Su domanda del P.M., ammetteva di avere rapporti con gli amministratori della società, che però più frequentemente vedevano dirigenti e funzionari del Comune; li vedeva *"quando c'erano proteste dei lavoratori, dei sindacati"*.

Quanto ai crediti vantati nei confronti del Comune, e riconosciuti dall'Ente per importi decisamente inferiori, il ██████ ammetteva di aver scontato la duplice veste di rappresentante del Comune e di socio unico della Società: a fronte di crediti contestati dai funzionari amministrativi, egli non poteva che prendere atto della irregolarità dei titoli posti a fondamento delle pretese.

Non era consapevole che la ██████ avesse accumulato un debito di oltre 4.000.000 di euro, non avendo avuto *"nessun tipo di avvisaglia, né dai funzionari e neppure dal Collegio sindacale, dagli amministratori"*; i bilanci, formalmente in pareggio, erano stati approvati dal Consiglio comunale, che aveva puntualmente approvato il rendiconto.

Produceva, con il consenso del P.M. e delle altre parti:

- il regolamento in materia di controlli interni e di trasparenza per le cariche elettive e di governo, approvato dal Consiglio Comunale alla seduta del ██████, che all'art. 8 regolamentava il "controllo sugli organismi gestionali esterni", stabilendo che spettava ai servizi amministrativi dell'Ente e/o all'Unità organizzativa preposta al controllo sulle partecipate, l'istruttoria degli atti e delle informazioni relative alla situazione contabile ed economica delle società, la verifica della permanenza dei presupposti valutativi che avevano determinato la scelta partecipativa iniziale, in termini di capacità di gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, a lungo termine i risultati di gestione; infine, *"nel caso di verifiche di cui al comma precedente rilevino situazioni che possono incidere sui rapporti finanziati tra Ente e società (perdite di esercizio reiterate) oppure valutazioni tecniche o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico sociale, tale da compromettere la sana gestione finanziaria dell'Ente, le relazioni sono trasmesse agli organi politici con proposta da valutare lo svolgimento dei servizi con moduli privatistici."*;
- nota del ██████ del Sindaco ██████, indirizzata al Segretario generale del Comune, al Responsabile Servizio Società partecipate ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione della ██████, con la quale, in considerazione del nuovo quadro normativo, si sollecitava una riorganizzazione dell'attività della Società, con specifico riferimento ai servizi affidati, l'aumento del capitale della società, con conferimento del parcheggio multipiano ed una ridefinizione dei

- rapporti di credito tra il Comune e la Società, con atto di ricognizione condivisa, che preveda versamenti rateali mensili;
- nota dell'██████████, indirizzata al Responsabile Affari generali e Società partecipate, con la quale si comunicava la necessità che il piano presentato dalla società fosse sottoposto alle verifiche ed approvazioni del caso, con sollecitazione al Settore di adottare i provvedimenti occorrenti per la piena ed immediata realizzazione del piano;
- piani di riorganizzazione e sviluppo della ██████████ del ██████████;
- delibera della Corte dei Conti di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di ██████████ del ██████████.

In data ██████████ si sottoponeva ad esame, su sua richiesta, l'imputato ██████████. Individuava le cause del dissesto della società 1) nel sovradimensionamento della stessa, nel senso che aveva troppi dipendenti in relazione ai servizi che le erano affidati; 2) nelle caratteristiche del contratto di servizio, che prevedeva, in capo al Comune, la titolarità delle tariffe e l'assenza di corrispettivo per alcuni servizi; 3) nella crisi finanziaria del Comune di ██████████, che non riusciva a far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti della società.

Nel ██████████ la situazione della società era già gravemente compromessa, stante la crisi di liquidità determinata dalla discontinuità delle rimesse del Comune, che determinavano una consistente debitoria di tipo fiscale e contributivo e verso fornitori. La debolezza strutturale della Società e la necessità di un complessivo intervento di ristrutturazione era segnalata già dal prof. ██████████ nel piano industriale del ██████████; sia il piano industriale elaborato da ██████████, che quello successivo elaborato dall'amministratore ██████████ nel ██████████, prevedevano, quale condizione necessaria per il superamento della crisi, il ridimensionamento del personale, quanto meno di 13-14 unità, oltre che la concentrazione dell'attività della società sui soli servizi redditizi.

Nella relazione al bilancio ██████████ il Collegio sindacale segnalava la sproporzione tra il costo del personale ed i servizi affidati alla società; analoghe osservazioni venivano espresse nella relazione del ██████████, in vista della cessazione della cassa integrazione guadagni nel frattempo. Quanto all'assunzione di 56 nell'anno ██████████, ██████████ riferiva che si trattava di assunzioni a tempo determinato dovute ad esigenze estemporanee (in particolare, la gestione del servizio parcheggi dell'area costiera e la fiera campionaria che si svolgeva nel ██████████ tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre), in relazione a servizi che si erano rivelati anche in utile e che non avevano inciso sulla perdita di bilancio.

Contestava, poi, nel merito le irregolarità contabili segnalate nella consulenza del P.M., in particolare, a parte le contestazioni più squisitamente tecniche, sovrapponibili alle deduzioni riportate nella consulenza di parte:

- i costi per la manutenzione di immobili di proprietà del Comune erano stati correttamente iscritti tra gli oneri pluriennali; al di là del dato meramente formale, pur non sussistendo un contratto di locazione o di leasing, si trattava di beni concessi in uso alla Società;
- sulla svalutazione dei debiti, riconosceva che si trattava di una registrazione irregolare, ammettendo che il Collegio sindacale si era fidato della capacità di transigere dell'amministratore; tuttavia, si era trattato di una operazione effettuata senza alcun dolo, anche perché nella nota integrativa era esplicitata la prospettiva di ottenere delle transazioni su quei debiti;
- le irregolarità contabili erano inidonee ad ingannare il pubblico, sia perché la crisi economica della società e la necessità di un piano industriale erano circostanze chiaramente evincibili dalle note integrative e dalle relazioni degli amministratori, sia perché i creditori della società erano per la maggior parte l'Erario e l'INPS, che non fondavano le loro pretese sulle aspettative di solvibilità desumibili dai bilanci, ma su imposte, contributi, sanzioni ed interessi; gli stessi fornitori, erano contraenti

- abituale della società che erano consci delle difficoltà che avevano nell'ottenere il pagamento dei servizi resi;
- riconosceva l'irregolarità consistente nella mancata annotazione degli oneri, sanzioni, interessi e compenso della riscossione indicati nell'atto di pignoramento notificato da Equitalia in data [REDACTED], anche se quei debiti andavano iscritti nell'anno di competenza dei relativi debiti erariali (come, però, di fatto neanche era avvenuto);
 - il Comune era consapevole delle difficoltà strutturali della [REDACTED], sia perché il Sindaco [REDACTED] era presente a quasi tutte le assemblee sociali, sia perché entrambi i piani industriali avevano focalizzato l'attenzione sulla necessità di procedere ad un taglio del costo del personale; verosimilmente, il Consiglio Comunale non aveva voluto assumere la responsabilità politica (ed elettorale) di licenziare i dipendenti;
 - quanto al disallineamento contabile tra i crediti iscritti nei confronti del Comune e quelli riconosciuti, a parte le ragioni tecniche che avrebbero motivato quelle iscrizioni, l'imputato precisava che poiché il disconoscimento vi era stato a distanza di anni, anche l'appostazione corretta non avrebbe comunque evitato il fallimento della società;
 - quanto alla mancata convocazione dell'assemblea in riferimento alla perdita segnalata nel bilancio di esercizio chiuso al [REDACTED], in effetti l'assemblea, regolarmente convocata, era andata deserta e si era tenuta poi il [REDACTED], deliberando di riconvocarla a 90 giorni perché il socio di maggioranza fosse autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per la ricostituzione del capitale; ne seguiva, da parte del Consiglio Comunale, l'approvazione del Piano industriale e la delibera di copertura della perdita; il Collegio sindacale aveva pertanto fatto affidamento sul buon esito del Piano industriale, che prevedeva una serie di misure che avrebbero contribuito a superare le difficoltà strutturali della Società;
 - in ogni caso, anche a voler ritenere configurati i falsi in bilancio contestati, il fallimento della società si sarebbe comunque verificato, stante l'oggettiva sussistenza delle perdite, che quelle annotazioni in qualche modo celavano.

6. Il controllo analogo

Si è finora solo accennato al tema centrale del cd. "controllo analogo" che il Comune avrebbe dovuto esercitare sulla società in house.

Il "controllo analogo" era inizialmente previsto nell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Il predetto comma 5 prevedeva che *"l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano"*.

Tale comma fu poi abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168; successivamente il riferimento normativo fu l'art. 23-bis, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che stabiliva che in deroga alle modalità di affidamento ordinario dei servizi pubblici locali, *"per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata"*

dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".

Il vuoto normativo per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ordinamento nazionale, si è verificato a causa dell'abrogazione con referendum dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 sopra citato e ciò ha dato spazio alla concreta applicazione della normativa e della giurisprudenza comunitaria. Infatti, il concetto di "controllo analogo" trae origine dalla sentenza della Corte di Giustizia del 18 novembre 1999 denominata "Teckal" (in causa C-107/98), nella quale è stata sancita compatibilità con il diritto comunitario degli affidamenti diretti, a condizione che l'ente locale esercitasse sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e che quest'ultimo realizzasse "la parte più importante della propria attività" con l'ente o gli enti locali che lo controllavano. Successivamente l'art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per i soli servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha stabilito che "al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste". Il successivo comma 31 stabilisce che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto "non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20".

Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale elementi costitutivi della nozione di controllo analogo:

1. il possesso dell'intero capitale azionario che, tuttavia, da solo, è condizione necessaria ma non sufficiente a determinare il requisito strutturale;
2. il controllo del bilancio;
3. il controllo sulla qualità della amministrazione;
4. la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti, sino a giungere al potere del controllante di visitare i luoghi di produzione;
5. la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.

In pratica, l'ente locale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. L'ente controllante esercita un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società. La società non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione. La società è un'entità distinta solo formalmente dall'ente e in concreto continua a costituire parte dell'ente stesso.

Venendo ai rapporti tra la ██████████ ed il Comune di ██████████, con la pronuncia del ██████████, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania si era espressa sulla relazione dell'organo di revisione economico finanziaria del Comune di ██████████ sul rendiconto dell'esercizio 2005, trasmessa in adempimento dell'obbligo sancito dal citato comma 166, articolo unico, della legge n. 266/2005.

Come rilevato dalla Corte dei Conti, dalla relazione al rendiconto dell'esercizio 2005 erano risultate – tra le altre "situazioni di criticità e/o di irregolarità contabile" – anche "perdite di gestione della società "██████████ S.p.A." (partecipata al 51% dal Comune di ██████████), che hanno comportato oneri di ricapitalizzazione a carico dell'Ente locale di € 92.643,14 per il 2004 e di € 123.760,25 per il 2005".

Sempre nella pronuncia i Giudici della Corte dei Conti rilevano che con comunicazione via fax del ██████████ "il Sindaco di ██████████ ha fornito dettagliati riscontri in ordine ai rilievi di irregolarità del magistrato istruttore, deducendo, in particolare [...] che le perdite di gestione della partecipata, "██████████ S.p.A." sono legate alla fase di avvio dell'attività della società, al ritardo

nell'acquisizione dei contratti, all'insufficiente quantità delle risorse destinate alla capitalizzazione della società ed alla notevole entità di maestranze occupate, che non è stata proporzionata alle attività della fase iniziale, ma che, una volta superata detta fase iniziale, il risultato economico della gestione [redacted] è stato positivo".

Sempre nelle premesse della pronuncia, la Corte dei Conti afferma che "nella "nota informativa" acclusa alla lettera del [redacted] il Collegio dei revisori ha fatto presente, invece, che: "al momento non esistono dati certi di bilancio relativi alla determinazione del risultato economico di esercizio..."

Tenuto conto di quanto rappresentato in premessa, la Corte osserva che "al termine dell'esercizio [redacted] la "[redacted] S.p.A.", società mista con partecipazione maggioritaria del Comune di [redacted] costituita per la gestione dei servizi comunali, ha chiuso la gestione con una perdita di € 237.209,00. L'assemblea dei soci ne ha conseguentemente disposto la copertura con accoglimento del capitale sociale e contemporanea ricapitalizzazione e il Comune ha contribuito al relativo onere con l'apporto di € 123.760, 95. Anche negli anni [redacted] (di costituzione della società) e [redacted] si erano registrate perdite di esercizio rispettivamente di € 27.207 e di € 168.785,00, dovute all'assenza di consistenti voci di ricavo. La prima venne rinviata dall'assemblea all'esercizio successivo, non ricorrendo i presupposti per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt.2446 e 2447 del codice civile e quindi non interessò, al momento, il bilancio del Comune di [redacted]; la seconda venne coperta con un intervento di ricapitalizzazione costato al Comune € 92.643,14" (cfr. allegato 27).

In pratica, i risultati di esercizio dei primi tre anni di attività della [redacted] erano tutti negativi.

Nella pronuncia, la Corte si lamenta che "l'Amministrazione comunale non ha fornito elementi dai quali possa evincersi una sostanziale inversione di tendenza della gestione [redacted] rispetto alle risultanze negative dei precedenti esercizi".

Sulla base di tutto quanto emerso dall'istruttoria, la Corte dei Conti invita il Comune agli opportuni adempimenti affermando che "onde evitare che ulteriori perdite della "[redacted] S.p.A." intacchino il patrimonio netto ed incidano sul capitale sociale, ripercuotendosi con effetti pregiudizievoli sul bilancio del Comune, necessita che l'Amministrazione proceda ad un'analisi approfondita degli assetti gestionali ed organizzativi della partecipata e quindi provveda ad un costante monitoraggio dell'attività da essa svolta, attraverso l'istituzione di flussi informativi periodici ed organici con gli organi di amministrazione della medesima società e l'Ente locale e lo svolgimento di adeguati controlli. Richiama pertanto l'attenzione degli Organi di amministrazione del Comune sulla necessità di attivare un sistema di valutazione, vigilanza e controllo, compatibile con le norme del diritto societario, che sia in grado di monitorare gli aspetti salienti delle attività degli organismi partecipati, onde orientare l'attività dei responsabili di tali organismi verso l'adozione di modelli organizzativi più idonei e più funzionali al raggiungimento dei risultati economici oltre che di soddisfazione dell'utenza".

Con delibera del [redacted], la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania aveva espresso perplessità circa la questione delle società partecipate dal Comune di [redacted]. Nel provvedimento della Corte si legge: "in sede istruttoria (cfr. nota istruttoria n° [redacted]), si chiedeva di far tenere un elenco, aggiornato alla data odierna, di tutti gli organismi partecipati dall'Ente de quo, nel quale venissero indicati, per ciascuno di essi, la rispettiva quota di partecipazione dell'Ente medesimo, il risultato di esercizio relativo all'ultimo rendiconto approvato, il tipo di attività svolta, il patrimonio netto, nonché l'importo e la tipologia di spesa, eventualmente sostenuta dal Comune, a favore dell'organismo partecipato. Si chiedeva, inoltre, di far conoscere le iniziative assunte dall'Ente ai fini dell'ottimizzazione dell'attività di controllo sulla gestione delle società partecipate, nonché ai fini dell'eliminazione o del massimo contenimento delle perdite di esercizio dei soggetti partecipati, avendo, altresì, cura di trasmettere copia della delibera di ricognizione delle società partecipate - ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 3, commi 27-28-29, della Legge n. 244/2007 - indicata nel prospetto 2.7.1 della medesima sezione. Orbene, la risposta fornita confermava la fondatezza del rilievo, pur non appalesandosi esaustiva in ordine alle succitate richieste (cfr. risposta n° [redacted]). Inoltre, si affermava che "...in merito alla delibera di ricognizione delle società partecipate.....le consequenziali delibere non sono state ancora adottate...." (cfr. risposta citata).

Anche a tal riguardo le controdeduzioni non aggiungevano alcunché.

Il [redacted] – con delibera n. [redacted] del Consiglio Comunale - viene approvato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di [redacted] ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000. Nel piano di riequilibrio finanziario del Comune di [redacted] si legge: *“Nel tentativo di adeguare l'assetto societario alle novità di volta in volta introdotte ed alle emergenti esigenze di natura gestionale, il Consiglio Comunale è intervenuto più volte sull'argomento; dapprima con deliberazione n. [redacted] del [redacted], invitando la [redacted] S.p.a. a certificare il proprio bilancio attraverso una società di revisione e ad elaborare un piano industriale che, tenuto conto dei contratti e degli affidamenti in essere, potesse garantire un miglioramento delle performance gestionali, anche ipotizzando un incremento delle attività e dei servizi gestiti”.*

In realtà, la richiesta rivolta alla [redacted] di farsi certificare il bilancio, addirittura sancita con una delibera consiliare, appare contrastante con le regole del controllo analogo e con le specifiche disposizioni dell'art. 6 dello statuto sociale.

Oltretutto, nel piano si sollecitano gli amministratori della [redacted] alla elaborazione ed alla trasmissione di un piano previsionale allo scopo di consentire al Comune di valutare la *“permanenza delle condizioni di natura tecnica di convenienza economica”.*

Il Comune richiama la relazione tecnico-economica dell'amministratore unico della [redacted], Dott. [redacted], pervenuta al protocollo dell'Ente in data [redacted], dalla quale si evincerebbe la scelta di focalizzare l'attività esclusivamente sui servizi profittevoli e di avviare un percorso di riorganizzazione aziendale che prevede anche una contrazione delle unità di personale impiegato.

Infine, nel Piano di riequilibrio si afferma che era stata avviata *“una verifica sulle reciproche partite creditorie e debitorie tra L'Ente e la società pubblica”* e che la laboriosa attività istruttoria aveva evidenziato un *“considerevole scostamento”* tra le pretese creditorie vantate dalla [redacted] e le risultanze istruttorie acquisite presso gli uffici del Comune.

Come evidenziato dal Consulente del P.M., si trattava del segno evidente della mancanza di corretti e specifici controlli non solo sulla gestione della [redacted], ma addirittura sull'attività svolta, dal momento che i crediti indicati nella contabilità della predetta società partecipata divergono dai corrispondenti debiti riconosciuti dal Comune di [redacted]; peraltro, nel Piano di risanamento si dava atto che tutta la documentazione relativa ai rapporti di debito credito con la società partecipata era stata trasmessa al Collegio sindacale della [redacted] e al Collegio dei revisori del Comune per le *“previste asseverazioni”*; i predetti organi di controllo non potevano fare altro che confermare l'esistenza dei disallineamenti contabili.

Infine, *“alla luce di quanto sopra illustrato, emerge con evidenza la necessità di una ristrutturazione complessiva della gestione societaria e di concreti e risolutivi interventi per il rilancio dell'azienda ed il ripristino di una sana e corretta gestione economico-finanziaria”.*

Malgrado le prescrizioni già espresse dalla Corte dei Conti con le deliberazioni [redacted] e [redacted], sopra evidenziate, il Comune di [redacted], pur non effettuando i prescritti controlli, provvedeva alla copertura della perdita dell'esercizio [redacted], riconosciuta con delibera consiliare n. [redacted] del [redacted]; anche di tale operazione si dava atto nel Piano di risanamento.

Nella relazione dell'ottobre [redacted] del responsabile del settore finanziario, Rag. [redacted], si legge che in data [redacted], l'assemblea dei soci della [redacted] aveva approvato il bilancio chiuso al [redacted] che registrava una perdita di euro 719.646,00 *“che azzerava il capitale sociale registrando un patrimonio netto negativo di euro 532.886,00 rinviando alle determinazioni del Consiglio Comunale per le autorizzazioni necessarie all'adozione dei provvedimenti ex art. 2446-2447 cod.civ., anche in merito alla ricapitalizzazione della società [redacted] S.p.a. per euro 120.000,00, per un totale complessivo di euro 652.886,00”.*

Sui debiti fuori bilancio interviene anche il Collegio dei revisori del Comune di [redacted], composto dal Rag. [redacted] e dal Dott. [redacted], con proprio parere del [redacted]. I predetti revisori – *“nell'esprimere parere favorevole sotto il profilo contabile, esclusa*

ogni valutazione di merito, alla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio” – osservano a proposito del ripianamento riferito alla [REDACTED] che il Comune di [REDACTED] “debba seriamente riconsiderare le valutazioni per il mantenimento in essere della predetta società, indipendentemente dalla necessità di ricapitalizzazione. Al di là degli scenari futuri creati dal nuovo piano industriale l’obiettivo primario e strategico deve essere quello di dover dotare la stessa società di un adeguato grado di autonomia finanziaria. In assenza di tale autonomia essa potrebbe facilmente ritrovarsi nelle stesse situazioni di criticità finanziaria già riscontrate negli esercizi precedenti. Ciò per far sì che tale ultimo sforzo finanziario da parte dell’Ente non risulti vanificato da una successiva attività di gestione anti-economica, non difformemente da quanto già verificatosi”.

Nel parere del Dott. [REDACTED], segretario generale del Comune, del [REDACTED], allegato alla delibera del [REDACTED], che si conclude così: “infine non si può non rimarcare come l’ormai cronica difficoltà di riscossione delle entrate comunali sta facendo crescere il debito molto più velocemente della capacità di riscuotere i crediti, esponendo l’ente a procedure esecutive con evidenti ulteriori aggravii di spesa. L’assenza totale di liquidità non permette infatti di soddisfare i pagamenti in forma regolare; la presenza di spese liquidate e non oggetto ancora di mandato di pagamento è un campanello d’allarme importante, dove i servizi indispensabili dell’ente vengono sicuramente assicurati, senza però rispettare il termine convenuto per il pagamento”.

Acquisito anche il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del settore Finanza [REDACTED] del [REDACTED], il Consiglio comunale del [REDACTED] delibera di riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 la legittimità degli “accertati debiti fuori bilancio”.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con deliberazione n. [REDACTED], a seguito di un lungo iter istruttorio, approva il piano di riequilibrio finanziario del Comune di [REDACTED], con l’osservanza delle prescrizioni esposte in motivazione, che riguardavano – tra le altre – anche i rapporti con la società [REDACTED] S.p.a.. Viste le oggettive difficoltà nel riallineamento dei dati relativi contabili, la Corte dei Conti prescriveva al Comune di inviare una prima relazione non oltre il [REDACTED], con l’indicazione “della reale situazione dei debiti e dei crediti intercorrenti con le società partecipate dal Comune, al fine della realizzazione dell’obbligo normativo dell’allineamento contabile con le suddette società; in tale sede è fatto, altresì, obbligo dell’invio della relazione asseverativa ex art. 6, comma 4, d.l. 95/2012, conv. in L. 135/2012”.

Successivamente, ogni sei mesi dall’invio della prima relazione, l’ente è obbligato – tra l’altro – a “inviare la relazione in merito all’obbligo dell’allineamento contabile con la società [REDACTED] spa” (cfr. allegato 30).

Con delibera del [REDACTED] viene istituita la struttura tecnica per l’esercizio del controllo analogo sulle società partecipate del Comune di [REDACTED] (cfr. allegato 5).

Nelle premesse, vengono richiamati:

1. la precedente delibera commissariale del [REDACTED], con la quale era stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune, con il trasferimento del “Servizio società partecipate” dal Settore Affari Generali al Settore Finanze;
2. il Regolamento comunale in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. [REDACTED] del [REDACTED] ed in particolare l’articolo 8, il quale prevede un controllo di tipo economico, finanziario e patrimoniale sugli organismi gestionali esterni;
3. la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], con la quale il sub-commissario, Dott. [REDACTED], aveva segnalato una carenza nella dotazione organica dell’Ente, per quanto concerne in particolare il problema del controllo sulle società partecipate, proponendo l’istituzione di apposita struttura tecnica, sotto la direzione del Segretario Generale, in grado di esercitare un reale controllo analogo ai sensi della vigente normativa in materia, oltre al controllo di cui al citato art. 8;

La struttura tecnica è così composta:

- il Segretario Generale del Comune, in funzione di presidente;
- il Responsabile del Settore Finanze, con competenza sui procedimenti del controllo economico, finanziario e patrimoniale sugli organismi gestionali esterni, ai sensi dall'art. 8 del vigente Regolamento comunale in materia di controlli interni, e sugli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa,
- il Responsabile del Settore Avvocatura, con competenza per la consulenza legale ed amministrativa in materia;

La struttura si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio TARSU/TARES/TARI per le funzioni di segreteria.

7. Conclusioni

Alla luce delle risultanze sopra evidenziate, desumibili in particolare dalle informative della Guardia di Finanza in atti ed allegati, dalla relazione depositata dal curatore fallimentare Avv. [REDACTED], dalla consulenza a firma del dr. [REDACTED] dalle deduzioni alle consulenze tecniche depositate dal predetto, può ritenersi pienamente provato, da un punto di vista oggettivo, che risultavano commessi i fatti di cui all'art. 2621 c.p., risultando esposti, nei bilanci della [REDACTED] S.p.a., chiusi al [REDACTED], al [REDACTED], [REDACTED], fatti materiali non corrispondenti al vero, ed in particolare:

1. nel bilancio d'esercizio chiuso al [REDACTED], approvato in data [REDACTED]:
 - venivano iscritte insussistenze del passivo per un importo complessivo di euro 2.880,83, senza alcuna documentazione giustificativa, con il conseguente effetto economico che tale rilevazione oltre a svalutare arbitrariamente un debito influiva positivamente sul risultato d'esercizio, che altrimenti avrebbe incrementato la perdita di esercizio;
 - venivano iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, oneri pluriennali per euro 736.834,10, con rilevazione di una corrispondente quota di ammortamento di euro 16.670,53, mentre si trattava in realtà di manutenzione effettuata su beni che il Comune aveva dato in uso alla [REDACTED];
 - veniva iscritto un credito nei confronti del Comune di [REDACTED] per euro 1.686,00, risultante dall'emissione della fattura n. 36 del [REDACTED], la quale veniva incassata con accredito della somma sul conto corrente istituito presso la Banca [REDACTED], come rilevato in contabilità. Successivamente con una rettifica contabile tale l'importo andava ad incrementare l'attivo patrimoniale alla voce fatture da emettere, a fronte di una fattura emessa e pagata;
 - nell'attivo patrimoniale veniva conglobato il conto "Crediti Imposte anticipate IRES", valorizzato per un importo di euro 32.217,47;
 - al [REDACTED], veniva diminuito il costo del personale per euro 9.562,10 mediante un giroconto che incrementava corrispondentemente il conto dell'attivo patrimoniale denominato "Oneri pluriennali - beni terzi";
2. nel bilancio d'esercizio chiuso al [REDACTED], approvato in data [REDACTED]:
 - al [REDACTED], venivano autonomamente svalutati debiti verso fornitori per euro 6.102,36, senza alcun atto transattivo tra la fallita e i creditori, idoneo a giustificare tale operazione contabile;
 - nel mese di [REDACTED], venivano emesse delle note di credito in favore del Comune di [REDACTED] per un importo complessivo di euro 61.622,78, che diminuivano il saldo del conto "Comune di [REDACTED]", ma che in modo anomalo venivano contabilizzate nuovamente in dare del conto "fatture da emettere";
3. nel bilancio d'esercizio chiuso al [REDACTED], approvato in data [REDACTED]:

- venivano iscritti ulteriori oneri pluriennali per euro 1.022.206,15, per giungere a fine esercizio all'importo lordo di euro 1.742.369,72. Veniva anche effettuato il corrispondente ammortamento per una quota di euro 249.905,64, per giungere ad un importo netto di euro 1.492.464,08. Al 31 dicembre ■■■■, tali oneri pluriennali, così determinati e al netto della quota di ammortamento, venivano iscritti in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali alla voce "Immobilizzazioni immateriali - altre", per un saldo di euro 1.492.464,08;
 - al 31 dicembre ■■■■, venivano effettuate svalutazioni di debiti verso fornitori per un importo complessivo di euro 560.696,70, tali anomale svalutazioni dei debiti veniva effettuata per evitare di esporre la latente perdita del bilancio ■■■■, ed aveva determinato un notevole incremento del valore della produzione fino all'importo di euro 1.354.721,00, facendo quindi apparire un risultato della gestione falsamente positivo per euro 373.390;
 - occultavano la perdita di bilancio del ■■■■, riportata dapprima nel bilancio chiuso al ■■■■ quale perdita portata a nuovo, ma che all'apertura del bilancio del ■■■■ non veniva più citata per essere contabilizzata nel conto crediti diversi per l'importo di euro 652.886 corrispondente all'impegno finanziario assunto dal socio unico Comune di ■■■■ per la copertura della perdita e ricostituzione del capitale sociale;
4. nel bilancio d'esercizio chiuso al ■■■■, approvato in data ■■■■:
- al ■■■■, venivano iscritti in bilancio interessi attivi per un importo di euro 314.910,2 riguardante "interessi moratori" nelle transazioni commerciali addebitati dalla ■■■■ al Comune di ■■■■ per il ritardato pagamento del debito maturato;
 - nel corso dell'esercizio ■■■■ vengono iscritti ulteriori oneri pluriennali per euro 15.643,90 e veniva effettuato l'ammortamento corrispondente alla quota di euro 44.773,92, relativi in realtà a manutenzione effettuata su beni che il Comune aveva dato in uso alla ■■■■;
 - non venivano contabilizzati euro 266.514,00, relativi ad interessi di mora, sanzioni amministrative e compensi di riscossione coattiva, indicati nell'atto di pignoramento notificato in data ■■■■ da parte dell'ente di riscossione Equitalia. La contabilizzazione di detto importo avrebbe incrementato la perdita di esercizio nel bilancio chiuso al ■■■■.

Inoltre:

- nel bilancio chiuso al ■■■■, veniva indicata una perdita di esercizio pari euro 719.646,00, che determinava un capitale sociale negativo pari ad euro 532.886,00, ampiamente al disotto del minimo consentito, senza peraltro che venisse convocata l'assemblea straordinaria per il conseguente aumento di capitale, ovvero venisse effettuata la trasformazione della società;
- facevano continuo ricorso all'affidamento a terzi dei lavori, senza le previste procedure ad evidenza pubblica, né le preventive autorizzazioni del Comune nella scelta delle imprese terze, determinando così irregolarità amministrative e contabili che comportavano il ritardato riconoscimento dei crediti da parte del Comune di ■■■■, compromettendo in tal modo la situazione patrimoniale della fallita tanto che le prestazioni eseguite da terzi sui beni del Comune di ■■■■ negli anni ■■■■, ■■■■ e ■■■■, venivano saldate solo nel ■■■■ dall'ente pubblico, senza peraltro che la fallita avviasse mai alcuna azione volta al recupero immediato delle spese affrontate. Tutto ciò unito alla circostanza che in alcuni casi le spese erano prive di fatture delle

imprese esecutrici dei lavori e che le attestazioni di fine lavori a firma del Sig. ██████████, non protocollate, e non assunte in contraddittorio con i dirigenti comunali non veniva ritenute valide comportava che il Comune di Eboli potesse riconoscere solo parte dei crediti iscritti in bilancio e vantati dalla fallita nei confronti dell'ente ed in particolare:

- del credito iscritto al ██████████, il Comune di ██████████ riconosceva soli euro 380.942,90, a fronte di quello contabilizzato dalla ██████████ di euro 933.942,90, con una differenza di euro 552.862,86;
 - del credito iscritto al ██████████, il Comune di ██████████ riconosceva soli euro 320.224,14, a fronte di quello contabilizzato dalla ██████████ di euro 937.818,89, con una differenza di euro 617.594,75.
 - del credito iscritto alla data del ██████████, il Comune di ██████████ ne riconosceva soli euro 325.899,22, a fronte di quello contabilizzato dalla ██████████ di euro 946.518,97, con una differenza di euro 620.619,75.
- nonostante l'evidente stato di crisi economico-finanziaria in cui versava la società, nell'anno ██████████, assumevano ulteriori dipendenti con 56 nuove assunzioni, arrivando a sostenere costi per salari e stipendi per euro 787.585,00, senza che a tale aumento di assunzioni corrispondesse nel tempo un altrettanto aumento dei ricavi, ma al contrario tutto ciò acuiva lo stato di decozione della fallita, anche per gli anni successivi;
- presentavano, nel luglio ██████████ presso la Banca ██████████, fatture emesse nei confronti del Comune di ██████████, poi successivamente annullate con note di credito, che consentivano di ottenere anticipazioni di contante per un importo di euro 49.368,00.

La consulenza del P.M., sviluppando peraltro aspetti critici già segnalati nella relazione del Curatore fallimentare, dopo un'ampia trattazione analitica delle risultanze dei bilanci della ██████████, sulla base di argomentazioni tecniche e logiche pienamente convincenti, rilevava le predette anomalie, attinenti sia all'esposizione di fatti non corrispondenti al vero, che all'assunzione di scelte gestionali che, come si dirà, avrebbero aggravato il dissesto della società.

Le consulenze di parte, tese a ridimensionare le condotte contestate, offrono una ricostruzione semplicistica dei fatti, in quanto fondata su generiche contestazioni e non ancorata ai dati tecnici risultanti dalle scritture contabili analizzate; sulla base dei predetti dati tecnici, e di considerazioni logiche del tutto condivisibili, quelle conclusioni risultano confutate nelle controdeduzioni depositate dal dr. ██████████, cui ancora una volta si fa rinvio. Orbene, il dato comune delle anomalie riscontrate in riferimento ai bilanci chiusi al ██████████, al ██████████, al ██████████ ed al ██████████ è la rappresentazione di dati contabili non corrispondenti a quelli reali, in difformità dai criteri civilistici e contabili che regolano la predisposizione dei bilanci sociali. Invero, l'iscrizione di insussistenze del passivo in assenza di documentazione giustificativa, l'iscrizione di oneri pluriennali nelle immobilizzazioni immateriali (e delle conseguenze quote di ammortamento) in relazione a costi per lavori effettuati su beni del Comune (che secondo le regole contabili e la stessa convenzione non potevano essere imputate a quella voce), l'iscrizione di importi relativi a crediti già riscossi nella voce "fatture da emettere", l'iscrizione di crediti per imposte anticipate IRES in assenza di qualsivoglia presupposto giustificativo di tale annotazione, la diminuzione del costo del personale attraverso un giroconto che incrementava, anche qui senz'alcuna giustificazione, l'attivo patrimoniale, la svalutazione dei debiti verso fornitori in assenza di atti transattivi o altri eventi che giustificassero l'operazione, l'iscrizione nella voce relativa a crediti diversi, e dunque ad occultamento della perdita di bilancio del ██████████, dell'importo corrispondente (€ 652.886,00) all'impegno finanziario che aveva assunto il Comune, che costituiva in realtà l'aspettativa di un credito, che sarebbe stata realizzata solo

negli anni [REDACTED], l'iscrizione, nella voce "interessi attivi" degli interessi per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, benché si trattasse di debiti in larga parte contestati dal Comune ed in parte compensati con altre erogazioni effettuate dall'Ente in favore della Società (a parte gli errori nell'applicazione del tasso), la mancata contabilizzazione di interessi, sanzioni e compensi di riscossione coattiva di cui al pignoramento notificato dall'Equitalia alla [REDACTED] in data [REDACTED], avevano quale effetto pratico comune quello di occultare le perdite di esercizio della Società, aggravandone il dissesto.

Analogamente, possono dirsi provate, da un punto di vista oggettivo, le condotte contestate al capo c), afferenti, come si dirà, a scelte di tipo strategico-gestionale, che contribuivano ad aggravare il dissesto della società:

- la mancata convocazione dell'assemblea, nonostante la rilevante perdita di esercizio (€ 719.646,00, con capitale sociale negativo pari ad € 532.886,00), non risultava, infatti un mero inadempimento formale, superato (come sostenuto dai consulenti tecnici degli imputati) dalla delibera con la quale il Comune si impegnava alla copertura della perdita; al di là, infatti, della anomalia dell'annotazione contabile (che, inerendo all'aspetto formale della falsità della rappresentazione, integra autonoma e separata violazione, punita al capo B), come precisato dal dr. [REDACTED], la previsione normativa relativa alla convocazione dell'assemblea perché deliberi la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società è ispirata all'esigenza di fronteggiare, con provvedimenti immediati e radicali, la crisi della società; tale non era la previsione di una copertura che si sarebbe di fatto e parzialmente concretizzata solo a distanza di anni dalla registrazione della perdita, mentre, nel frattempo, la situazione economica e finanziaria della società progressivamente ed irrimediabilmente peggiorava;
- l'affidamento a terzi di lavori senza il rispetto delle procedure previste dalla legge, senza autorizzazione da parte del Comune, determinava il successivo, radicale ridimensionamento dell'entità dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell'Ente, stante la contestazione degli importi dovuta all'irregolarità o alla mancata documentazione del titolo giustificativo della pretesa; ne discendeva che il Comune riconosceva poco più di un terzo delle ingenti somme contabilizzate, pari ad € 933.942,90 (bilancio [REDACTED]), € 937.818,89 (bilancio [REDACTED]), € 946.518,97 (bilancio [REDACTED]);
- nonostante l'evidente stato di crisi in cui versava la [REDACTED] S.p.a., venivano assunti ulteriori 56 dipendenti, senza alcuna plausibile giustificazione economica; ed invero, dette assunzioni avvenivano nonostante la cessazione di diverse convenzioni con il Comune di [REDACTED], che aveva reso disponibile la forza lavoro non più impiegata in quei settori, che, in parte, vedeva migliorare il suo livello funzionale; a riscontro dell'antieconomicità di questa iniziativa, il valore della produzione, nonostante l'aumento del personale, subiva una notevole flessione in negativo, pari a circa 800.000 euro;
- l'anticipazione di contante, da parte della Banca [REDACTED], per l'importo di € 49.368,00 sulla base di fatture emesse nei confronti del Comune di [REDACTED] che sarebbero state annullate con successive note di credito, concretizzava un'operazione del tutto illegittima, stante l'assenza del titolo giustificativo di quella anticipazione.

Orbene, avuto riguardo ai reati di bancarotta impropria da reato societario contestati ai capi 1) e 2), date per provate le falsità ivi contestate, occorre in primo luogo valutare se le stesse rientrano tra "i fatti previsti dall'art. 2621 c.c."

Occorre in primo luogo precisare che il rinvio all'art. 2621 c.c., contenuto nella disposizione di cui all'art. 223 l. fall., è pacificamente ritenuto come un rinvio recettizio, ossia tale da inglobare la fattispecie codicistica vigente per effetto di successive modifiche;

tenuto conto dell'epoca della commissione dei reati (██████████), il rinvio deve intendersi alla formulazione dell'art. 2621 c.c. anteriore alla modifica introdotta con la l. 69/2015, che puniva, com'è noto, una fattispecie contravvenzionale.

Di tale fattispecie ricorrono: 1) l'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione (richiamando, sul punto, quanto già ampiamente esposto richiamando la consulenza del P.M. e le successive deduzioni); 2) la concreta idoneità delle condotte ad indurre in errore i destinatari. Quanto a quest'ultimo aspetto, invero, va osservato che a prescindere dalla particolare natura dei creditori della società (Erario e INPS), le false appostazioni in bilancio di cui si è detto, tendendo tutte ad occultare le gravi perdite di esercizio della ██████████, fornivano, sostanzialmente un quadro della situazione economica e finanziaria della società non veritiero, ossia, decisamente meno compromesso di quanto era in realtà.

Detto questo, e tralasciando la verifica in ordine al superamento delle soglie di punibilità previste dall'art. 2621 c.c. nella formulazione all'epoca vigente, va osservato che della fattispecie contestata non sussiste, nel caso di specie, l'elemento soggettivo, configurato quale "dolo specifico intenzionale" ossia "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico", con l'ulteriore scopo di "conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto".

Invero, emerge dalla complessiva lettura della vicenda che irregolarità contabili poste in essere, ed evidenziate nei capi di imputazione 1) e 2), erano sostanzialmente finalizzate ad occultare le perdite, simulando o sovradimensionando poste attive e svalutando in modo ingiustificato poste passive, in modo tale da scongiurare lo scioglimento e la liquidazione della società; che tali condotte, al di là della loro concreta idoneità ad ingannare il pubblico, siano state poste in essere con tale finalità, e con lo scopo di conseguire un profitto, non emerge da alcun atto istruttorio allegato al fascicolo processuale.

Emerge, invece, senz'altro, l'inosservanza in capo ad amministratori e sindaci degli obblighi loro imposti dalla legge, ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, in capo ai sindaci un sistematico inadempimento a quella funzione di controllo e di vigilanza della corretta applicazione della legge e dei principi contabili e della sana gestione che loro spettava.

Invero, nella relazione al bilancio chiuso al 3 ██████████, il Collegio sindacale esponeva di "aver vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta amministrazione", senza intervenire sulla situazione critica in cui versava già all'epoca la ██████████ S.p.a..

Nel corso dell'assemblea dell'██████████, il Comune di ██████████, nella sua qualità di socio unico, raccomandava all'organo amministrativo di: 1) proporre un articolato piano industriale; 2) redigere un piano di sviluppo ulteriore delle attività, in relazione ad altri servizi che il Comune avrebbe potuto affidare; 3) affrontare i problemi finanziari della società; 4) predisporre un piano per la soluzione delle debitorie esistenti.

L'assemblea del ██████████ esaminava ed approvava il bilancio di esercizio chiuso al ██████████.

In data ██████████ l'assemblea dei soci esaminava ed approvava il bilancio chiuso al ██████████; il socio unico era presente nella persona dell'██████████, Sindaco del Comune. Nel corso dell'Assemblea il presidente faceva riferimento alla preparazione di un piano industriale che doveva essere predisposto nell'ottobre del ██████████; il Sindaco ██████████, rappresentante dell'Ente, che pure accennava alla predisposizione del piano industriale, nulla diceva sulla pesante posizione debitoria in cui si trovava la ██████████ nei confronti dell'Erario, degli Enti previdenziali e dei fornitori della società.

Il Collegio sindacale nella relazione al bilancio, si limitava, ancora una volta, a constatare il rispetto della legge, dello statuto e del principio di corretta amministrazione, assicurando che le azioni deliberate erano conformi alla legge ed allo statuto sociale e che non erano manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale; rilevavano di aver vigilato sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo della società e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

L'assemblea, svoltasi alla costante presenza del collegio sindacale e del Sindaco Avv. [REDACTED], del [REDACTED] non approvava il bilancio chiuso al [REDACTED], stante la necessità, rappresentata dal Comune, di approfondire i rapporti di debito credito esistenti tra la Società ed il Comune; in particolare, il Sindaco del Comune, con nota del [REDACTED], aveva chiesto alla Società chiarimenti sul credito di € 314.910,23, vantato per "interessi non meglio specificati"; il bilancio sarebbe stato approvato solo in data [REDACTED] dall'Assemblea presieduta dal nuovo amministratore unico Avv. [REDACTED], alla presenza del socio unico, rappresentato dal Commissario prefettizio dott.ssa [REDACTED] e del Collegio Sindacale.

Anche nella relazione al bilancio d'esercizio relativo all'anno [REDACTED] il Collegio sindacale, nonostante le anomalie rilevate nella consulenza a firma del dr. [REDACTED], ed in particolare l'annotazione di interessi sui crediti vantati nei confronti del Comune di [REDACTED], contestati dall'Ente, dava atto che non erano state rilevate violazioni di legge o dello statuto sociale, né operazioni degli amministratori imprudenti, azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

La difesa di [REDACTED], a parte richiamare le contestazioni tecniche sviluppate nella consulenza di parte ed ampiamente confutate dal consulente del P.M. [REDACTED], e contestare l'efficienza causale delle false informazioni riportate nei bilanci, si è sostanzialmente concentrata sull'apparente regolarità delle iscrizioni analizzate e sulla non sindacabilità delle scelte gestionali da parte del Collegio Sindacale.

Osserva questo Giudice che a fronte di violazioni così macroscopiche, come quelle evidenziate, tali assunti non possono essere condivisi: il Collegio Sindacale nulla obiettava in ordine alla sistematica iscrizione di costi di manutenzione di beni comunali tra gli oneri pluriennali, sulla svalutazione di debiti in assenza di titoli giustificativi, sull'iscrizione di crediti inesistenti perché relativi a fatture già emesse o ad interessi maturati su crediti contestati o in parte compensati; e tutto ciò (secondo quanto riferito dallo stesso [REDACTED]) confidando nell'attuazione del Piano industriale approvato dal Consiglio Comunale o nella capacità dell'amministratore di transigere parte dei debiti, ossia, omettendo di segnalare evidenti irregolarità proprio nella speranza che le scelte strategiche dell'Amministrazione fossero attuate.

Questa, in definitiva, appare la ragion d'essere dell'infedeltà dei sindaci alla funzione esercitata: non il fine di avvantaggiare sé od altri, o di conseguire un lucro, ma la sostanziale condivisione di una prospettiva di rilancio, che imponeva loro di "chiudere un occhio" sulle forzature delle informazioni riportate nei bilanci della società, per consentire alla stessa di continuare ad operare.

Non vi è dubbio, infine, che tale sistematica inosservanza degli obblighi loro imposti dalla legge abbia di fatto aggravato il dissesto della società.

Se infatti è del tutto condivisibile la ricostruzione offerta dagli imputati, secondo cui le ragioni del fallimento della [REDACTED] erano antiche, e risiedevano in una strutturale vocazione della società ad operare in perdita, considerata la non remuneratività dei servizi affidati, la mancanza di mezzi e risorse ed il sovradimensionamento del personale, è pur vero che il procrastinare le iniziative imposte dalla grave crisi in cui sin dal [REDACTED] versava, occultando e ridimensionando le perdite d'esercizio, aggravava decisamente il dissesto della società, stante l'esponentiale crescita dell'esposizione debitoria della stessa, avuto riguardo in particolare al debito tributario e previdenziale, sempre più consistente e progressivamente in aumento con il passare del tempo, sia per il sistematico inadempimento, per carenza di liquidità, di quelle obbligazioni, sia per lo stratificarsi di sanzioni ed interessi sui debiti già maturati.

Trattasi, di condotta, evidentemente caratterizzata dalla colpa specifica dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge al sindaco della società dall'art. 2403 c.c., cui è correlato il

mancato esercizio del potere di denunciare, nelle relazioni al bilancio, le irregolarità contabili riscontrate.

Va affermata, in conclusione, la penale responsabilità di [REDACTED] per il reato di cui artt. 217-224 R.D. 267/1942, così riqualificate le condotte contestate ai capi A) e B).

Venendo al reato contestato al capo 3), il P.M. contesta, per quanto rileva in questa sede, a [REDACTED], legale rappresentante del Comune di [REDACTED] dal maggio [REDACTED] al settembre [REDACTED], titolare dell'intero capitale sociale della [REDACTED] S.p.a., ed a [REDACTED], nel suo ruolo di sindaco della società, di aver cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Le operazioni dolose di cui si tratta consistono; 1) nella mancata convocazione dell'assemblea per la deliberazione dell'aumento del capitale o per la trasformazione della società nonostante al bilancio chiuso al [REDACTED] si registrasse una perdita pari ad € 719.646,00, che determinava un capitale sociale negativo ampiamente al di sotto del minimo consentito; 2) nel continuo ricorso all'affidamento a terzi di lavori, che comportavano irregolarità amministrative e contabili che avrebbero determinato la radicale contestazione dei crediti azionati nei confronti del Comune, che riconosceva, a distanza di anni, poco più di un terzo degli importi richiesti dalla società; 3) nell'assunzione, nell'anno [REDACTED], di 56 dipendenti nonostante l'evidente stato di crisi in cui versava la società, senza che a queste assunzioni corrispondesse alcun beneficio in termini di ricavi; 4) nella presentazione alla Banca [REDACTED] di fatture emesse nei confronti del Comune di Eboli e poi annullate con successive note di credito, in guisa tale da ottenere dalla Banca anticipazioni per l'importo di 49.368,00.

Orbene, occorre osservare che, con riguardo alla fattispecie contestata, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., *attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protrato, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società)* (Cass., n. 47621 del 25/09/2014); deve trattarsi, in definitiva, di operazioni che siano il frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dei creditori (Cass., n. 24752 del 19/02/2018).

Trattasi, invero, di disposizione che senz'altro sconta un difetto di tipizzazione in ordine alla condotta sanzionata, genericamente definita come "operazioni dolose", caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dalla prevedibilità del dissesto quale conseguenza delle predette operazioni: trattasi di "*un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale*" per la quale "*l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare*" (Cassazione penale sez. V, 25/06/2018, n.40100); a titolo esemplificativo, sono state ritenute operazioni dolose la "*compensazione dell'ingente esposizione debitoria della società nei confronti del fisco con crediti inesistenti, in quanto siffatta operazione, comportando l'azzeramento meramente formale dei debiti, consente alla società di operare e contribuisce, in modo prevedibile, ad aggravare il dissesto della stessa determinando il maturarsi di ulteriori debiti con il fisco*" (Cass. n.22488/2019); ovvero "*la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti*

all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società" (Cass., n.11956/2018), ovvero *"la presentazione per lo sconto presso diversi istituti bancari delle medesime fatture"* (Cass., n. 50081/2017), ovvero *"il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società"* (Cass., n. 47621/2014).

Non vi è dubbio che nel caso di specie, le operazioni contestate al capo 3) abbiano rappresentato atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della società, dai quali discendeva, come conseguenza più che prevedibile, l'aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dei creditori.

Si è già ampiamente detto della perdita già risultante dal bilancio chiuso al [REDACTED], che avrebbe imposto l'immediata convocazione dell'assemblea per la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società. Si optava, invece, per una copertura della perdita "virtuale", ossia con una copertura che, deliberata al novembre [REDACTED] dal Consiglio Comunale, sarebbe di fatto avvenuta solo parzialmente ed a distanza di anni.

Come efficacemente evidenziato dal Consulente, a prescindere dalle ragioni tecniche che imponevano al Comune di dilazionare e rateizzare quell'impegno di spesa (sul punto, le prescrizioni della Corte dei Conti sulle quali ha ampiamente riferito l'imputato [REDACTED] in sede di interrogatorio), rileva nel caso di specie che pur in mancanza di iniziative efficaci e tempestive la società abbia continuato ad operare, accumulando ulteriori debiti e perdite, che inevitabilmente la conducevano al fallimento.

Altrettanto dicasi per il continuo affidamento di lavori a terzi, in spregio alle previsioni statutarie e convenzionali, che avrebbe comportato una massiva contestazione dei crediti azionati nei confronti del Comune, in ragione del genetico vizio che ne inficiava il titolo, trattandosi di spese in buona parte non riconosciute e non riconoscibili dal Comune. Si trattava, anche in questo caso, di operazioni compiute in violazione delle regole che disciplinavano i rapporti con il Comune, e che, generando crediti in buona parte inesigibili, finivano erano oggettivamente pericolosi per la salute economica e finanziaria della società.

Si badi bene, non si contesta, in questa sede, il disconoscimento ad opera del Comune di buona parte di quei crediti, ma il comportamento a monte, ossia la deliberata e sistematica effettuazione a mezzo terzi o in assenza di documentazione giustificativa di lavori che, inevitabilmente, non sarebbero stati remunerati dal Comune.

Analogamente dicasi per l'assunzione di 56 dipendenti nell'anno [REDACTED], avvenuta in un momento in cui già era evidente il sovradimensionamento del personale rispetto alle esigenze ed alle potenzialità della società: a tale riguardo, la giustificazione datane dal Sindaco, relativa alla necessità di far fronte al servizio di parcheggi della fascia costiera in ragione della maggiore affluenza turistica nella stagione estiva, non convince, se si guarda l'operazione nella più ampia prospettiva delineata nella citata informativa della Guardia di Finanza e nella relazione del Curatore fallimentare, che evidenziavano come quelle assunzioni avvenivano nonostante la disponibilità di forza lavoro "sollevata" dalla cessazione di una buona parte dei servizi affidati alla società, forza lavoro alla quale, invece, si riconoscevano profili funzionali superiori, creando i presupposti per un contenzioso che avrebbe, successivamente, ulteriormente indebolito la Società.

Rientra, infine, a pieno titolo nella casistica richiamata, la presentazione di fatture, poi annullate con note di credito, per l'anticipazione dei relativi importi ad un Istituto Bancario (v. Cass., n. 50081/2017).

Sussiste il nesso causale tra le predette operazioni ed il dissesto della società.

Risulta dato pacifico che la [REDACTED] S.p.a., versasse in una situazione di grave crisi economica e finanziaria già nel [REDACTED], a causa delle difficoltà strutturali già esposte e di cui ampiamente davano conto gli imputati nel corso degli interrogatori resi. Va rilevato, tuttavia, che l'aver consentito che la società continuasse ad operare per altri cinque anni, senza adottare delle misure efficaci, ma, anzi, occultando le perdite che avrebbero imposto

la ricostituzione immediata ed effettiva del capitale ovvero la trasformazione o la liquidazione della società sin dal [REDACTED] attraverso una "aspettativa di copertura", l'aver sistematicamente creato crediti di fatto inesigibili, l'aver assunto dipendenti così amplificando il costo del personale già sovradimensionato rispetto ai ricavi ed alle capacità operative della società, l'aver ottenuto liquidità mediante anticipazione di fatture poi annullate, determinava una oggettiva stratificazione di ulteriori debiti verso il fisco, verso l'Ente previdenziale, verso i fornitori, che contribuivano ulteriormente al dissesto che avrebbe portato, finalmente, al fallimento della società.

Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, infatti, "*Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile*" (Cass., n. 40998 del 20/05/2014).

In definitiva, dunque, rileva il dissesto così come verificatosi e registratosi al momento in cui la società falliva, dissesto determinato, in quelle proporzioni, anche dalle operazioni di cui si tratta.

Riconosciuta la ricorrenza oggettiva della fattispecie, occorre a questo punto soffermarsi sul ruolo assunto dal Sindaco [REDACTED], quale rappresentante legale del Comune, socio totalitario della [REDACTED] S.p.a., previe alcune doverose osservazioni sulla natura della [REDACTED] S.p.a., società "in house providing" e sul cd. Controllo analogo esercitato dal Comune nei confronti della società.

Come precisato dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 26283 del 2013, perché ricorra questa particolare figura societaria, occorre: *a)* in primo luogo, che il capitale sociale faccia capo ad un ente pubblico, anche ad una pluralità di essi, ferma la necessità dell'inibizione statutaria alla partecipazione al capitale sociale di soci privati, salva la possibilità di non tenere conto di una tale previsione, qualora sia nulla per incompatibilità con norme speciali di carattere pubblico ed imperativo; *b)* in secondo luogo, è imprescindibile la prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli enti partecipanti alla società che, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi; *c)* in terzo luogo, è necessario accertare l'esistenza del c.d. controllo analogo, che consiste nel potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica, così **da non identificarsi con l'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società, dovendo trattarsi di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile.**

Nella citata pronuncia, la Corte osservava: "*La società in house, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.); di talché "l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.). Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in*

termini di alterità soggettiva.

L'uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare. 5. Alla luce di quanto fin qui detto si comprende bene come le conclusioni cui questa corte è pervenuta nell'individuare i limiti della giurisdizione del giudice contabile nelle cause riguardanti la responsabilità degli organi di società a partecipazione pubblica non possano valere, tal quali le si è esposte nei paragrafi 2 e 3 della presente sentenza, anche quando si tratti di società in house. Non possono valere perché - ciò sia detto quanto meno ai limitati fini del riparto di giurisdizione - queste ultime hanno della società solo la forma esteriore ma, come s'è visto, costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi?.

Tra le pronunce successive, nella sentenza delle Sezioni Unite del 22 luglio 2014, n. 16622, la quale ha avuto cura di precisare che la società in house era connotata dalla seguenti «speciali caratteristiche», deponenti nel senso della giurisdizione del giudice contabile: « a) oggetto sociale coincidente con il fine istituzionale demandato alla Provincia affidante del servizio e che diviene la destinataria dell'attività principale della società, le cui iniziative sono limitate ad attività complementari e connesse; b) potere dell'ente affidante di ingerenza, coordinamento e supervisione dell'amministrazione - "controllo dinamico" - e sulla regolarità amministrativa e contabile - controllo strategico - per valutare l'adeguatezza delle scelte gestionali compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; c) potestà di indirizzo ed influenza vincolanti sulle strategie e politiche aziendali; d) scelta preponderante o esclusiva dell'organo amministrativo; e) limitata autonomia finanziaria, statutaria e di apertura al mercato esterno; f) autonomia gestionale e decisionale dell'amministratore unico, dalla stessa nominato, rigidamente vincolata; g) capacità negoziale soggetta a rigoroso controllo preventivo e successivo dell'ente affidante; h) obbligo stringente di report dell'attività; i) osservanza delle procedure di evidenza pubblica nella stipula dei contratti; l) copertura dei costi con i ricavi delle tariffe imposte per il servizio».

Non contrasta con l'impostazione ora richiamata il recente orientamento espresso da Cass., n. 5346 del 22/02/2019, che ha precisato che “ *La società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica, è assoggettabile al fallimento in quanto soggetto di diritto privato agli effetti dell'art. 1 l.fall., essendo la posizione dell'ente pubblico all'interno della società unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire sul funzionamento della società avvalendosi di poteri pubblicistici, né detta natura privatistica della società è incisa dall'eventualità del cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica che, tuttavia, non incide affatto sulla distinzione sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante*”.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha inteso chiarire, nel caso di specie, che la società a partecipazione pubblica resta assoggettata, in linea di massima, al regime privatistico della società di capitali, con la conseguente possibilità che la stessa possa fallire. Tale massima non ridimensiona il ruolo dominante del socio pubblico nel caso del cd. “controllo analogo”, ma semplicemente precisa che quel ruolo non connota la società di profili pubblicistici, in quanto l'Ente pubblico non può incidere in maniera unilaterale sulle vicende societarie mediante poteri di natura autoritativa che si esplicano attraverso atti compiuti iure imperii; del tutto in linea con questa impostazione risulta, invero la disposizione di cui all'art. 1, comma 3 del d. lgs. 175/2016, che statuisce la regola generale dell'applicabilità alle società a partecipazione pubblica delle norme codicistiche e di diritto privato, salvo specifiche deroghe.

In pratica, l'ente pubblico esercita una facoltà “ *sostitutiva della generale competenza dell'assemblea ordinaria, trovando la sua giustificazione nella peculiarità di quella tipologia di soci, e deve essere*”

qualificata estrinsecazione non di un potere pubblico, ma essenzialmente di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa” (Cass. Sez. Un. n. 1237/2015).

Ritiene questo Giudice che l'apparente contrasto tra l'assoggettività della società a partecipazione pubblica alle regole civilistiche, salvo peculiari eccezioni (assoggettività di cui peraltro già la citata sentenza del 2013 dava conto, trattandosi di norma già contemplata all'epoca dall'art. 4, comma 13 del d.l. 95/2012) e l'assenza di alterità soggettiva tra socio e società (secondo la nota espressione del “velo squarciato”) trova composizione nella particolare natura della società in house providing, che, pur mutuando la forma tipica della società per azioni rimane, sostanzialmente, una longa manus dell'Amministrazione.

Va osservato, infine, che come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, nell'affrontare il tema, ampiamente esplorato, del riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario, che i requisiti perché la società possa essere definita “in house providing” devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto (Cass., n. 16741 del 21/06/2019).

Non importa, dunque, che il controllo analogo non sia stato di fatto esercitato o sia stato esercitato in modo difforme al dettato statutario o normativo; venendo al caso di specie, la previsione di quel tipo di ingerenza in capo all'Ente caratterizzava la società come “in house”, tant'è che era proprio quella previsione che sottraeva il conferimento di quei servizi alle regole dell'evidenza pubblica.

Il Comune, dunque, lungi dall'essere mero socio, benchè totalitario, della ██████████, secondo le previsioni statutarie e normative ne condizionava le scelte gestionali, organizzative, economiche, ingerendo sulle scelte e sull'attività degli amministratori, sottoposti al potere gerarchico dell'Ente.

In definitiva, se è l'Ente pubblico è titolare di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente, rispetto al quale gli organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica, non può che riconoscersi in capo al Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, il medesimo ruolo dell'amministratore, non come amministratore “di fatto” nel senso classico del termine, ma come soggetto che, in ragione della peculiare natura della società, è dotato di poteri di amministrazione e di gestione tipici dell'amministratore.

Non rileva, dunque, che le concrete modalità di esercizio del potere analogo sarebbero state rimesse ai dirigenti ed ai funzionari dell'Ente (tant'è che, effettivamente, così sarebbe stata composta l'articolazione poi creata nel ██████████, con il commissario prefettizio insediatosi dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale), né che, nella ripartizione delle competenze dell'Ente pubblico, sarebbero spettati al Comune i poteri di indirizzo e controllo, in quanto era il Sindaco a rappresentare l'Ente nella società, che dell'Ente, appunto, era una longa manus. Ed in effetti, il regolamento in materia di controlli interni e di trasparenza per le cariche elettive e di governo, approvato dal Consiglio Comunale alla seduta del ██████████, all'art. 8 regolamentava il “controllo sugli organismi gestionali esterni”, stabilendo che spettava ai servizi amministrativi dell'Ente e/o all'Unità organizzativa preposta al controllo sulle partecipate, l'istruttoria degli atti e delle informazioni relative alla situazione contabile ed economica delle società, la verifica della permanenza dei presupposti valutativi che avevano determinato la scelta partecipativa iniziale, in termini di capacità di gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, a lungo termine i risultati di gestione; infine, “nel caso di verifiche di cui al comma precedente rilevano situazioni che possono incidere sui rapporti finanziari tra Ente e società (perdite di esercizio reiterate) oppure valutazioni tecniche o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico sociale, tale da compromettere la sana gestione finanziaria dell'Ente, le relazioni sono trasmesse agli organi politici con proposta da valutare lo svolgimento dei servizi con moduli privatistici”; alla struttura amministrativa, dunque, spettava il compito di istruire gli atti e relazionare sulla capacità di gestione della società,

eventualmente proponendo le soluzioni del caso agli organi politici, e primo fra tutti al capo e rappresentante legale del Comune, che di quelle soluzioni si doveva rendere promotore nell'assemblea dei soci.

Ed invero, era in rappresentanza dell'Ente che il Sindaco [redacted] personalmente (o, in sporadiche occasioni, a mezzo delegati) partecipava alle assemblee della Società, ed in particolare, nel corso dell'assemblea dell'[redacted], raccomandava all'organo amministrativo di: 1) proporre un articolato piano industriale; 2) redigere un piano di sviluppo ulteriore delle attività, in relazione ad altri servizi che il Comune avrebbe potuto affidare; 3) affrontare i problemi finanziari della società; 4) predisporre un piano per la soluzione delle debitorie esistenti.

D'altro canto, il suo ruolo di sostanziale amministratore della società emergeva anche nei rapporti con i terzi creditori, ai quali chiedeva di soprassedere dalle iniziative esecutive intraprese, assicurando che sarebbe stata trovata una soluzione, o con i fornitori, che sollecitava alla conclusione di lavori loro affidati dalla Multiservizi (v. sit rese in data [redacted] da [redacted], legale rappresentante della società [redacted], creditrice della [redacted], oltre a riferire che i lavori che gli erano stati commissionati potevano essere effettuati dai dipendenti della Società, non richiedendo, in massima parte, mezzi e personale qualificato, ricordava che prima dell'inizio della procedura esecutiva (azionata in forza di accordo transattivo che era seguito alla notifica di decreto ingiuntivo negli anni [redacted]) aveva avuto un incontro con il Sindaco [redacted] che lo invitava a soprassedere sulla procedura esecutiva perché avrebbe trovato una soluzione; analogamente [redacted], ascoltato a sommarie informazioni in data [redacted], riferiva di aver effettuato per conto della [redacted] S.p.a. lavori di manutenzione ordinaria presso immobili di proprietà comunale; in particolare, per alcuni lavori di edilizia scolastica, era stato sollecitato due o tre volte dal Sindaco del Comune perché li concludesse velocemente, essendo iniziati nel febbraio [redacted], quando era in corso l'attività didattica).

La condotta, in definitiva, risulta imputabile all'imputato [redacted] nella sua qualità di rappresentante dell'Ente, titolare di un pregnante potere di controllo e di direzione sugli organi amministrativi della Società, e dunque in grado di condizionarne concretamente i poteri di gestione, organizzazione e controllo sui fattori produttivi nell'attività economica svolta dalla società.

Orbene, in questo ruolo, a prescindere dalla mancata istituzione, di fatto, del cd. "controllo analogo", la costante partecipazione alle assemblee da parte del socio pubblico, le informative trasmesse dalla dirigenza dell'Ente e dagli amministratori della Società, il potere gestionale di fatto esercitato interloquendo con fornitori e creditori della società, facevano sì che il Sindaco partecipasse, in piena consapevolezza, alle scelte gestorie di cui si è detto, contribuendo alla deliberazione delle operazioni dolose di cui si è detto.

Proprio perché le sorti della [redacted] erano legate a filo doppio a quelle del Comune, il Sindaco era pienamente consapevole che la copertura della perdita deliberata nel novembre [redacted] non sarebbe stata immediata ed idonea a risanare in tempi celeri ed adeguati quella situazione già così gravemente compromessa; che il sistematico sorgere di crediti che il Comune, in difetto di regolarità nell'affidamento dei lavori a terzi e documenti giustificativi di spesa, non avrebbe potuto onorare, avrebbe ulteriormente camuffato la reale situazione della società, consentendole di continuare ad operare in costante perdita, che l'assunzione di altri dipendenti non era scelta strategica vincente, né sostenibile dalla società.

Non si tratta, dunque, di una condotta omissiva, ma di un consapevole contributo offerto dal Sindaco del Comune ad una gestione della società patologicamente votata al dissesto.

Peraltro, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, "Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa."

(Fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di omessa convocazione dell'assemblea per le deliberazioni di cui all'art. 2447 cod. civ., a seguito dell'aumento del capitale sociale, e continuazione dell'attività d'impresa in violazione dell'art. 2449, comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l'incremento dell'esposizione debitoria)" (Cass., n. 43562 del 11/06/2019).

Quello che senz'altro connota la posizione dell'imputato [REDACTED] è l'infedeltà ai doveri imposti dallo specifico ruolo rivestito all'interno della società, che lungi dall'essere quello di mero socio, era quello di controllo e di direzione sugli organi amministrativi della Società.

Venendo all'elemento soggettivo, la fattispecie in esame (causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose) prevede che il dissesto è l'effetto, da un punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare: nell'interpretazione che si è dato della norma, in relazione alla rappresentazione e volizione del dissesto, si è detto che è necessario che il soggetto attivo dell'operazione accetti la probabilità che il dissesto si verifichi e che si tratta di una fattispecie a dolo eventuale, "di condotta", che si ricollega ad un risultato che può anche non essere voluto direttamente, ma la cui rappresentazione non ha scoraggiato l'agente dal compiere l'operazione dolosa, compiuta "anche a costo" di determinare l'evento; secondo altro orientamento, "il fallimento determinato da operazioni dolose configura un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare" (Cass., n.40100 del25/06/2018).

Orbene, nel caso di specie dalla lettura complessiva della vicenda in esame emerge che le operazioni di cui si tratta senz'altro venivano commesse con dolo, ossia con la coscienza e volontà della condotta infedele ai doveri connessi alla carica ricoperta, considerato che il fine di quelle operazioni era, sostanzialmente, consentire alla società di rimanere in vita e di continuare ad operare, nonostante la drammatica situazione economica e finanziaria che l'affliggeva.

Le motivazioni che hanno sorretto questa volontà attengono verosimilmente alla previsione dei riflessi sociali ed economici che avrebbe determinato la liquidazione della società, in termini di perdita dei livelli occupazionali che la stessa garantiva. Si trattava, invero, come riconosciuto dallo stesso [REDACTED], di assunzioni determinate in gran parte dalla necessità di riconvertire lavoratori socialmente utili o comunque lavoratori che, per età o formazione, non erano in grado di trovare agevolmente altre occupazioni. Non rileva in questa sede la valutazione in ordine alla meritevolezza di quei motivi, non necessariamente ispirati alla finalità di ottenere o mantenere consenso elettorale, ma forse anche a garantire stabilità economica ad intere famiglie, in un'ottica "assistenziale" che ha notoriamente conferito alle società a partecipazione pubblica la funzione di una sorta di ammortizzatore sociale.

Il dato pacifico, in ogni caso, è che dette operazioni, idonee a compromettere la situazione economica della società, venivano compiute nell'interesse forse di una parte della comunità [REDACTED], ma senz'altro non della società, anche a costo, considerata la notoria situazione di dissesto, di esposizione debitoria e di fragilità strutturale della [REDACTED], di aggravarne ulteriormente il dissesto.

Sussisteva, pertanto, l'accettazione del rischio, o quanto meno l'astratta prevedibilità della decozione della società, posto che la sua perdurante attività non poteva che continuare ad aggravare la situazione già pesantemente compromessa.

In definitiva, dunque, può affermarsi la penale responsabilità di [REDACTED] per il reato contestato al capo c).

Venendo alla posizione di [REDACTED], sindaco della società, si impone, anche per il capo c), una riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui agli artt. 217, 224 l. fall.

Non emerge, infatti, dagli atti, in capo al [REDACTED], la coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione delle operazioni dolose di cui si tratta; contrariamente a quanto evidenziato in relazione alla posizione del [REDACTED], alcun interesse, né di tipo personale, né di tipo "collettivo", aveva il predetto nel consentire alla società di continuare ad operare, anche a costo di aggravarne il dissesto.

Anche in questo caso, dunque, si registra una colposa violazione degli obblighi connessi alla carica rivestita, che seppure non consentivano interferenze nella gestione societaria, avrebbero imposto di chiedere la immediata convocazione dell'assemblea per assumere i provvedimenti conseguenti alla presa d'atto della perdita di esercizio registrata nel bilancio chiuso al [REDACTED], che non poteva essere surrogata con la previsione di un esborso futuro ed incerto da parte del Comune; di vigilare sull'anomala iscrizione di crediti in larga parte inesigibili nei confronti del Comune, di segnalare come operazioni imprudenti ed azzardate l'assunzione di cinquantasei dipendenti nell'estate del [REDACTED], allorquando più volte era stato segnalato il sovradimensionamento del personale rispetto alle esigenze della società e l'anticipazione di somme su fatture poi annullate con note di credito.

Tanto premesso, com'è noto, *"non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo; ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso, è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall'ordinamento"* (Cass., n. 57006 del 05/10/2018).

Ne discende che la condotta del [REDACTED] è sanzionabile ai sensi dell'art. 224 n. 2 l. fall., avendo il sindaco concorso ad aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, essendo indubitabile, che la mancata attivazione dei poteri di vigilanza e di controllo spettanti al collegio sindacale abbia di fatto consentito alla società di continuare ad operare ed accumulare ulteriori debiti e perdite.

In definitiva:

- [REDACTED] risponde dei reati di cui agli artt. 224, n. 2 l. fall., così riqualificati i fatti contestati ai capi A, B) e C), tra i quali, stante la natura essenzialmente colposa degli stessi, non può essere riconosciuto il vincolo della continuazione; sussistono le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1, stante la commissione di più fatti di bancarotta ed il danno patrimoniale di rilevante gravità determinato da quelle condotte, avendo la società accumulato un passivo accertato di € 4.735.155,24; possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alle predette aggravanti, tenuto conto della sua incensuratezza, del comportamento processuale, avendo egli chiesto la celere definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato ed avendo egli offerto un contributo alla complessiva ricostruzione della vicenda, sottoponendosi volontariamente all'interrogatorio dinanzi a questo Giudice; emerge, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia interesse personale nelle condotte contestate, evidentemente motivate dalla prospettiva, invero poco realistica, che i piani industriali approvati dal Consiglio Comunale e le iniziative dell'Ente e degli amministratori risollevarono le sorti della società.

Ciò posto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare la personalità dell'imputato, incensurato, libero professionista, senz'altro estraneo a logiche delinquenziali, e la gravità dei fatti, caratterizzati dalla sistematica inosservanza dei doveri di vigilanza incombenti in ragione della funzione esercitata cui seguiva l'omessa segnalazione di sistematiche e gravissime irregolarità ed operazioni imprudenti, che contribuiva alla causazione del dissesto della società nei termini di cui si è più volte detto, si ritiene equa la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, così calcolata: pena base, anni uno di reclusione per ciascuna delle fattispecie contestate, con determinazione della pena complessiva in anni tre di

reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, in anni due di reclusione, ridotta per il rito in anni uno e mesi due di reclusione. Non sussistono ragioni ostative per la concessione della sospensione condizionale della pena, stante l'incensuratezza dell'imputato e l'occasionalità delle condotte contestate.

- [redacted] risponde del reato di cui all'art. 216, 223 comma 2 n. 2 l. fall.; sussistono le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1, stante la commissione di più fatti di bancarotta ed il danno patrimoniale di rilevante gravità determinato da quelle condotte, avendo la società accumulato un passivo accertato di € 4.735.155,24; possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, prevalenti rispetto alle predette aggravanti, tenuto conto della sua incensuratezza, del comportamento processuale, avendo egli chiesto la celere definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato ed avendo egli offerto un contributo alla complessiva ricostruzione della vicenda, sottoponendosi volontariamente all'interrogatorio dinanzi a questo Giudice; il disvalore della condotta, inoltre, va senz'altro ridimensionato alla luce del ruolo ambiguo (conseguente alla peculiare natura della società in house, di cui si è ampiamente disquisito) rivestito dall'imputato, rappresentante legale del Comune, Ente territoriale che versava in un difficile momento di crisi economica e finanziaria, del quale pure doveva tutelare gli interessi, e nello stesso tempo socio totalitario della società in house, con tutte le difficoltà gestionali ed operative che tale doppio ruolo comportava.

Ciò posto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare la personalità dell'imputato, incensurato, libero professionista, senz'altro estraneo a logiche delinquenziali, e la gravità dei fatti, caratterizzati dall'aver consapevolmente posto in essere operazioni macroscopicamente confliggenti con l'interesse della società, contribuendo ad aggravarne il dissesto, si ritiene equa la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, così calcolata: pena base, anni tre e mesi nove di reclusione, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti contestate in anni due e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito ad anni uno e mesi 8 di reclusione. Non sussistono ragioni ostative per la concessione della sospensione condizionale della pena, stante l'incensuratezza dell'imputato e l'occasionalità delle condotte contestate.

Ai sensi degli artt. 216, ult. comma e 217, ult. comma R.D. n. 267/1942, [redacted] e [redacted] vanno dichiarati inabilitati all'esercizio di una impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata che (alla luce della sentenza del 5 dicembre 2018, n. 222 della Corte Costituzionale) si ritiene equo fissare nella durata di un anno.

Venendo alle statuizioni civili, non può che riconoscersi la fondatezza della pretesa risarcitoria vantata dalla Curatela fallimentare, formulata, per quanto rileva in questa sede, nei confronti del solo [redacted] il rilevante danno patrimoniale subito dalla società fallita dalla condotta dell'imputato; si rimette la determinazione del *quantum* alla separata sede civile, benché sia possibile attestarne, allo stato, l'entità determinabile in via equitativa - e per quanto derivante dall'accertamento penale in questa sede svolto, in € 50.000,00, provvisoria che sarà dovuta in forma immediatamente esecutiva.

Le spese processuali per la costituita parte civile potranno essere determinate, secondo le nuove tariffe professionali in vigore e tenuto conto dell'attività defensionale svolta, in:

- fase di studio: € 405,00;
- fase introduttiva: € 360,00;
- fase istruttoria: € 495,00;

- fase decisionale: € 675,00;
totale: € 1,935,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria spiegata dalla Regione Campania non essendo emerso, nel corso del processo, alcun danno concretamente valutabile determinato dalle condotte contestate in questa sede, poste in essere dagli imputati [REDACTED] e [REDACTED], ai quali non veniva contestato il reato di cui al capo f), rispetto al quale senz'altro la Regione assumeva la veste formale di persona offesa.

Analogamente, va rigettata la domanda risarcitoria spiegata dagli ex dipendenti della [REDACTED] S.p.a. per il danno da perdita del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in termini di ricaduta sul piano psichico ed economico. Come emerge dalla complessiva lettura della vicenda, infatti, gli odierni imputati rispondono per aver aggravato il dissesto di una società già in crisi prima del [REDACTED], anche per ragioni legate alla sproporzione tra il costo per il personale e le effettive capacità ed esigenze della società; tra le altre, era proprio l'esigenza di assicurare quei livelli occupazionali sovradimensionati ed in alcuni casi anche sopravvalutati in termini di progressioni lavorative, che la società, nonostante la grave crisi che l'affliggeva, continuava ad operare. Non può dunque ritenersi fondata la pretesa ad ottenere il risarcimento dei danni richiesti, posto che erano proprio le condotte degli imputati a consentire che la società continuasse ad operare, così preservano i posti di lavoro in essere. Non si ravvisa, dunque, alcun nesso di causalità tra condotta e danno prospettato. Non avendo gli imputati richiesto la refusione delle spese e ricorrendo giusti motivi, data l'oggettiva complessità della ricostruzione della vicenda, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese ex art. 541 comma 2 c.p.p..

La complessità dei fatti e delle questioni giuridiche affrontate ha suggerito la previsione di un termine superiore a quello ordinario per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

letti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p.,
dichiara [REDACTED] colpevole dei reati di cui agli artt. 217-224 R.D. 267/1942, così riqualificate le condotte contestate ai capi A), B) e C) e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, applicata la diminuzione di un terzo per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa a condizioni e termini di legge;

dichiara [REDACTED] colpevole del reato contestatogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, applicata la diminuzione di un terzo per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa a condizioni e termini di legge;

letti gli artt. 216, ult. comma e 217, ult. comma R.D. n. 267/1942,
dichiara [REDACTED] e [REDACTED] inabilitati all'esercizio di una impresa commerciale per la durata di un anno ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la stessa durata;

letti gli artt. 538 e 539 c.p.p.,
condanna [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore della Curatela Fallimentare della "[REDACTED] S.p.a. a socio unico in liquidazione", costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede;
condanna il predetto al pagamento della Curatela Fallimentare, di una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000;

condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela Fallimentare, costituita parte civile, per complessivi € 1.935,00,00 oltre accessori di legge, se dovuti;
rigetta le domande proposte dalle altre parti civili, compensando tra gli imputati e queste ultime le rispettive spese processuali.
Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del [redacted], con riserva del deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

Il Giudice



[redacted]